

CXXIXª TORNATA

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1926

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi Pag. 6826

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2536, riguardante la sistemazione ed il trattamento del personale navigante dipendente dalle ferrovie dello Stato » 6829

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 167, che stabilisce una tassa fissa per i telegrammi per l'interno del Regno accettati dagli uffici di Borsa » 6838

« Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 141, riguardante l'istituzione di speciali corsi premilitari di pilotaggio » 6839

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 705, recante modificazioni alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le località colpite dai terremoti » 6844

« Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 183, concernente l'estensione al personale delle Società esercenti servizi automobilistici delle agevolazioni fiscali già concesse al personale delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto » 6846

« Conversione in legge del Regio decreto 1º giugno 1925, n. 788, recante provvedimenti speciali per operazioni compiute da Istituti di emissione di concerto col ministro delle finanze » 6853

« Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 767, che concede la esenzione del dazio doganale all'essenza di trementina destinata alla fabbricazione della canfora sintetica » 6854

« Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 769, che reca provvedimenti in materia di dazi di consumo e di addizionale governativa » 6854

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1926, n. 595, che concede la franchigia per i residui della distillazione di oli minerali destinati ad essere usati per la distruzione delle larve di zanzare malarigene » 6857

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, portante proroga al termine di cui all'art. 7 del Regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'officina governativa delle cartovalori » 6859

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 608, concernente disposizioni per il conferimento d'ufficio delle esattorie delle imposte per il restante periodo del decennio 1923-1932 » 6863

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 643, concernente la soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia » 6864

« Conversione in legge del Regio decreto 12 febbraio 1926, n. 221, concernente il trattamento doganale delle merci importate dalla Sarre » 6866

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 158, concernente la espropriazione a favore del Regio Demanio dello Stato delle sorgenti di proprietà privata del bacino idrologico di Montecatini » 6868

« Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 541, riflettente alcune aggiunte alla tariffa dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle nostre colonie » 6869

« Conversione in legge del Regio decreto-legge del 15 aprile 1926, n. 661, che modifica il regime doganale della seta artificiale » 6870

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, che istituisce una imposta sulla fabbricazione ed importazione di cartine e di tubetti di carta velina per sigarette » 6872

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 218, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto 5 aprile 1925, n. 439, sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli agricoltori » 6875

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488, concernente la istituzione di un Collegio arbitrale per la decisione delle

vertenze tra lo Stato e gli Enti anticipatori relativamente ai danni di guerra»	Pag. 6876
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 543, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti dell'8 e del 18 gennaio 1926 »	6879
« Conversione in legge del Regio decreto 11 aprile 1926, n. 687, che autorizza a totale spesa dello Stato, la costruzione di un ponte sull'Ombrone a Torre Spadino, e delle relative rampe d'accesso, sul tronco stradale Grosseto-stazione Alberese, in provincia di Grosseto »	6880
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 631, concernente provvedimenti relativi alle obbligazioni per lavori pubblici in Albania »	6881
(Discussione di)	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168, che reca modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, relativo alla costituzione dell'Istituto di assicurazioni e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali »	6835
Oratori:	
CIANO, <i>ministro delle comunicazioni</i>	6838
FRACASSI	6837
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2265, che regola la costituzione consorziale e l'ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura, nonchè lo stato giuridico ed economico del relativo personale tecnico; 21 ottobre 1923, n. 2471, che aumenta i contributi obbligatori dello Stato e delle provincie alle Cattedre ambulanti di agricoltura; 10 aprile 1924, n. 620, che detta nuove norme per la costituzione dei consorzi delle Cattedre ambulanti di agricoltura e per il trattamento economico del personale tecnico delle stesse »	6846
Oratore:	
LIBERTINI, <i>relatore</i>	6847
(Presentazione di)	6827
(Ritiro di)	6826
Relazioni (Presentazione di)	6827, 6861
Uffici (Riunione degli)	6827
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	6828, 6862

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Capo del Governo Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, dell'Interno e delle Corporazioni, ed i Ministri

delle Colonie, della Giustizia e Affari di Culto, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici, della Economia Nazionale e delle Comunicazioni; ed i Sottosegretari di Stato per l'Interno, per le Colonie, per le Finanze, per le Corporazioni, per la Marina, per la Giustizia e gli Affari di Culto, e per l'Economia Nazionale.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Tassoni e Molmenti di giorni 5.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi si intendono accordati.

Ritiro di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di un Decreto Reale col quale il Governo è autorizzato a ritirare alcuni disegni di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Economia Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzato il ritiro dal Parlamento Nazionale dei seguenti disegni di legge:

1° Provvedimenti sui magazzini generali.

2° Disciplina del controllo sulla combustione.

3° Concessione di sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri.

VITTORIO EMANUELE

BELLUZZO.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 14 e mezzo avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge e alle 15 e mezzo seduta pubblica.

Rinvio di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Nuvoloni.

NUVOLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Sono d'accordo coll'onorevole ministro per il rinvio di questa interrogazione.

PRESIDENTE. Allora l'interrogazione è rinviata ad altra seduta.

Anche l'interrogazione dell'onor. Cornaggia, per accordo tra interrogante ed i ministri interessati, è rinviata.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni e di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Garofalo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GAROFALO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Provvedimenti per la difesa dello Stato».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Garofalo della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Artom a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

ARTOM. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276, che dà esecuzione all'accordo fra l'Italia e l'Austria, firmato a Roma il 13 dicembre 1924, per la regolazione amichevole di risarcimenti pendenti presso il tribunale arbitrale misto italo-austriaco;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 632, riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1926, n. 755, riflettente il trattamento economico del personale attualmente in pensione addetto all'Ispettorato superiore delle opere pubbliche delle colonie.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Artom della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1926, n. 1865, riflettente l'aggiunta della voce «olio di oliva» alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle colonie italiane, approvata con Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e quantitativo da ammettere con trattamento di favore durante il 1926».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle colonie della presentazione di questo disegno di legge, che avrà il suo corso a norma del regolamento.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Baccelli Alfredo, Badaloni, Battaglieri, Bellini, Beneventano, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bombig, Boncompagni, Bonin, Bonzani, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Boselli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Campello, Campostrini, Carrissimo, Casati, Cassis, Catellani, Cesareo, Chersich, Cipelli, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Conci, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crispolti.

Dallolio Alfredo, Dallolio Alberto, D'Andrea, De Cupis, Del Pezzo, De Marinis, De Tullio, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio, Durante.

Fadda, Ferri, Figoli, Fracassi, Frola.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Gatti, Gentile, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Davide, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lanciani, Libertini, Lucchini, Luigi, Lustig.

Malaspina, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marciano, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nava, Nicolini Eugenio, Novaro, Nuvoloni, Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Palummo, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pini, Pipitone, Pironti. Porro, Pullè.

Rajna, Rattone, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salmoiraghi, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Setti, Silj, Simonetta, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Spada, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tamborino, Tanari, Tecchio, Thaon di Revel, Tommasi, Torraca, Trecani, Triangi.

Valerio, Valvassori Peroni, Venturi, Vicini, Vitelli,

Wollemborg.

Zappi, Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 182, contenente disposizioni sulle tasse d'ingresso agli Istituti di antichità e d'arte (N. 476):

Senatori votanti	190
Favorevoli	176
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 208, concernente l'istituzione di corsi speciali per sperimentare differenziazioni didattiche nei corsi elementare e preparatorio (N. 496):

Senatori votanti	190
Favorevoli	175
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 131, concernente la quota di concorso dello Stato a favore del comune di Fiume per l'istruzione elementare (N. 436):

Senatori votanti	190
Favorevoli	172
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 410, contenente provvedimenti per la città di Fiume (N. 438):

Senatori votanti	190
Favorevoli	172
Contrari	18

Il Senato approva.

Ordinamento edilizio del comune di Salsomaggiore (N. 459):

Senatori votanti	190
Favorevoli	171
Contrari	19

Il Senato approva.

Ordinamento edilizio del comune di Bagni della Porretta (N. 489):

Senatori votanti	190
Favorevoli	167
Contrari	23

Il Senato approva.

Ordinamento edilizio del comune di Salò (N. 490):

Senatori votanti	190
Favorevoli	170
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, contenente provvedimenti per la costruzione di case popolari (N. 497):

Senatori votanti	190
Favorevoli	168
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1926, n. 250, concernente esenzione dai dazi di importazione per i materiali da costruzione importati dall'estero ed impiegati in case di abitazione (N. 480):

Senatori votanti	190
Favorevoli	172
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 213, che proroga al 31 marzo 1926 il termine utile per la presentazione delle domande di concessione di anticipazioni per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie, in conseguenza di prestazioni di guerra austro-ungariche (N. 460):

Senatori votanti	190
Favorevoli	174
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 190, relativo alla integrazione dei fondi nel bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) per l'applicazione del Regio decreto-legge 1^o febbraio 1923, n. 211, circa compensi di costruzione ai cantieri nazionali (N. 463):

Senatori votanti	190
Favorevoli	176
Contrari	14

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2525, concernente la proroga dei termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie (N. 465).

Senatori votanti	190
Favorevoli	177
Contrari	13

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2536, riguardante la sistemazione ed il trattamento del personale navigante dipendente dalle ferrovie dello Stato » (N. 462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2536, riguardante la sistemazione ed il trattamento del personale navigante dipendente dalle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2536, riguardante la sistemazione ed il trattamento del personale navigante dipendente dalle ferrovie dello Stato adibito ai piroscafi postali.

Regio decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, del 12 febbraio 1926, n. 35.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regolamento del personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, nonchè gli articoli aggiunti al medesimo col decreto-legge luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206 ;

Visto il Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598 ;

Visto il Regio decreto-legge 18 novembre 1920, n. 1729 ;

Visto il Regio decreto-legge 18 novembre 1920, n. 1744 ;

Visto il Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 ;

Visto il Regio decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596 ;

Visto il Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 ;

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3173 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze e quello per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Con effetto dalla data di passaggio all'industria privata delle linee di navigazione tra

Civitavecchia-Terranova

Terranova-Maddalena e

Napoli-Palermo,

di cui la legge 5 aprile 1908, n. 111, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà consentire agli agenti stabili, in prova e avventizi con trattamento di agenti stabili, già addetti ai servizi dei piroscafi postali, di far passaggio nel personale ferroviario. Detti agenti, distintamente per ogni servizio a cui saranno destinati e per ogni singolo grado che sarà loro assegnato, saranno collocati nei ruoli fino a coprire le vacanze esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto : per l'eventuale eccedenza saranno tenuti in soprannumero fino ad assorbimento nei posti che si renderanno vacanti con le successive eliminazioni in ogni singolo grado e servizio.

Il passaggio nel personale ferroviario non è consentito :

a) per gli agenti stabili iscritti al fondo pensioni che al 1° gennaio 1926 abbiano raggiunto i limiti minimi di età e di servizio necessari per un normale esonero con diritto a pensione ;

b) per gli avventizi con trattamento di agenti stabili, che al 1° gennaio 1926 abbiano superato 65 anni di età, oppure 60 anni di età e 30 di servizio utile per il computo dell'indennità di cui all'art. 165 del regolamento del personale navigante approvato con decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Art. 2.

Per il personale di stato maggiore non iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o che essendovi iscritto non abbia compiuto 10 anni di servizio utile agli effetti della pensione nè possa raggiungerli con riconoscimenti a' sensi dell'art. 1 del Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, è ammesso il passaggio alla dipendenza del nuovo esercente dei servizi marittimi sovvenzionati.

Il personale di stato maggiore iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato che abbia compiuto 10 anni di servizio utile per la pensione o che abbia la possibilità di raggiungerli mediante riconoscimenti a norma dell'art. 1 del Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, non può in nessun caso passare al nuovo esercente; esso può unicamente optare fra il passaggio nel personale ferroviario e l'esonero dal servizio col trattamento di cui all'art. 9.

Non può essere assunto dal nuovo esercente il personale di stato maggiore già cessato dal servizio anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, che dalle ferrovie dello Stato percepisca la pensione o gli assegni di cui agli articoli 169 e 170 aggiunti al regolamento del 1917 del personale navigante col decreto-legge luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206.

Per il personale di bassa forza è ammesso in ogni caso il passaggio al nuovo esercente, e cioè tanto per quello non iscritto al fondo pensioni, quanto per quello che vi è iscritto, con qualsiasi anzianità di servizio utile per la pensione.

Il passaggio al nuovo esercente è subordinato al concorso delle condizioni stabilite dalle apposite convenzioni e all'accettazione da parte dell'esercente medesimo: ove tale passaggio, anche nei casi in cui sarebbe ammesso, non avvenga, ed ove gli agenti non chiedano di passare nel personale ferroviario o non possano passarvi perchè trovantisi nelle condizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, si farà luogo all'esonero col trattamento di cui ai seguenti articoli 9 e 12.

Il passaggio degli agenti al nuovo esercente e l'assegnazione del relativo grado avverranno alle condizioni stabilite dalle apposite convenzioni con esso stipulate.

Art. 3.

Gli ufficiali di stato maggiore stabili, in prova, avventizi con trattamento di stabili, che ottengano il passaggio nel personale ferroviario, potranno conseguire, rispettivamente, le qualifiche stabilite dall'annesso elenco allegato A) dopo sei mesi di esperimento con esito favorevole.

In caso di esito negativo l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato avrà facoltà di assegnare altra sistemazione — da stabilirsi dal ministro sentito il Consiglio di Amministrazione — o di provvedere all'esonero definitivo dal servizio degli interessati, col trattamento di quiescenza di cui ai seguenti articoli 9 e 12. In tal caso l'esonero definitivo col detto trattamento potrà avvenire anche su domanda dell'agente da presentarsi entro sei mesi dal termine dell'esperimento con esito negativo.

Durante il periodo di esperimento sarà applicato il trattamento dell'articolo 5 riferito alla qualifica per la quale ha luogo l'esperimento.

Avvenendo, in seguito a risultato negativo dell'esperimento, la sistemazione in qualifica inferiore, il trattamento sarà convertito, con decorrenza dalla nuova sistemazione, in quello competente alla qualifica definitiva.

Art. 4.

Il personale di bassa forza di coperta o di macchina, stabile, in prova, avventizio con trattamento di stabile, che non faccia passaggio alla dipendenza del nuovo esercente delle linee postali e ottenga il passaggio nel personale ferroviario, sarà destinato a terra con le qualifiche indicate nell'annesso elenco *B*.

Art. 5.

Gli agenti del personale navigante passati nel personale ferroviario saranno inquadrati nelle nuove qualifiche sulla base della posizione di stipendio, e di decorrenza del medesimo, posseduta alla data di passaggio. Per la determinazione di tale posizione sarà assunto lo stipendio di tabella del personale navigante senza alcuna deduzione od aggiunta, e l'inquadramento sarà effettuato direttamente nelle tabelle 7 aprile 1925, colle norme del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 10 e del 2° comma dell'art. 11 del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651.

Quando lo stipendio di tabella del personale navigante sia inferiore a quello minimo della nuova qualifica assegnata all'agente, sarà attribuito tale stipendio minimo.

Dalla data del passaggio nel personale ferroviario spetta ai suddetti agenti unicamente il trattamento della nuova qualifica in base al regolamento del personale, cessando tutti gli assegni speciali del personale navigante.

I suddetti agenti assumono nel nuovo grado l'anzianità che è loro assegnata dalla Commissione centrale di avanzamento, tenuto anche conto dell'anzianità di servizio.

Per gli agenti del personale navigante che siano cessati dal servizio anteriormente alla pubblicazione del presente decreto e che godano di pensione o degli assegni considerati agli articoli 169 e 170 aggiunti al regolamento del personale navigante del 1917 e per quelli che cessino dal servizio in forza del presente decreto con liquidazione di pensione, le concessioni di viaggio avranno luogo come se fosse avvenuta l'equiparazione di gradi di cui alle tabelle *A* e *B*.

Art. 6.

Il personale navigante che intenda far passaggio nel personale ferroviario deve presentarne domanda alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (esercizio navigazione) entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Detto personale deve essere riconosciuto di sana costituzione fisica e possedere i requisiti fisici richiesti per le qualifiche che va ad assumere: ciò che dovrà essere accertato colle norme delle visite di revisione.

Art. 7.

Il personale navigante di stato maggiore o di bassa forza di ruolo che abbia fatto passaggio nel personale ferroviario, in forza del presente decreto, potrà, in qualunque momento, a giudizio esclusivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, essere destinato su navi appartenenti o gestite dalla medesima o naviganti, totalmente o parzialmente, nel suo interesse.

Art. 8.

Gli avventizi del personale di stato maggiore e di bassa forza di coperta, macchina, camera, cucina e cambusa, che dalla data del 1° gennaio 1926 abbiano età non inferiore a 21 anni, che abbiano compiuto almeno un anno di servizio continuativo e siano in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del personale, qualora non facciano passaggio al nuovo esercente possono essere sistemati a ruolo nel personale ferroviario con effetto dal 1° gennaio 1926 alle condizioni seguenti:

a) colla qualifica di segretario se terzi ufficiali, di capotecnico di 3ª classe se terzi macchinisti, di operaio se carpentieri;

b) se appartenenti al rimanente personale di bassa forza di coperta e di macchina e a quello di camera, cucina e cambusa, colle qualifiche, da conferirsi a giudizio esclusivo dell'Amministrazione secondo le rispettive attitudini di inserviente, manovale, (donna) ed eventualmente, previo esame, di frenatore e guardasala.

Colla sistemazione i suddetti avventizi saranno iscritti al fondo pensioni con effetto della data in cui ebbe inizio il loro servizio di avventiziato presso le ferrovie dello Stato con iscrizione alla Cassa invalidi della marina mercantile.

L'assegno spettante ad essi ed alle loro famiglie sul fondo pensioni sarà decurtato dalla parte di quello corrisposto dalla predetta Cassa invalidi, riferibile al periodo durante il quale gli agenti furono ad essa iscritti col contributo delle ferrovie dello Stato.

Quelli dei detti avventizi che al 1° gennaio 1926 abbiano età compresa fra 18 e 21 anni e non facciano passaggio al nuovo esercente, possono, se in possesso dei requisiti prescritti, essere destinati a terra negli impianti ferroviari, come manovali avventizi ordinari.

Art. 9.

Gli agenti iscritti al fondo pensioni che in forza degli articoli precedenti cessino dal servizio delle ferrovie dello Stato e non siano assunti dal nuovo esercente avranno il seguente trattamento di quiescenza:

se si trovino nelle condizioni per un normale esonero in base alle disposizioni del Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, saranno collocati a riposo in via normale;

se non abbiano raggiunto i limiti per un normale esonero in base alle disposizioni del Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, saranno considerati, agli effetti del trattamento sul fondo pensioni, come esonerati per inabilità al servizio dovuta a cause comuni. Se con ciò risulti titolo alla pensione, questa sarà liquidata ed inoltre sarà corrisposta una indennità per una volta a carico dell'Amministrazione, pari a sei mesi dell'ultimo stipendio, quale venne assoggettato a ritenute pel fondo pensioni. Non si farà invece luogo ad alcun trattamento sul fondo pensioni qualora esso risultasse di sussidio per una volta: in tal caso si corrisponderà una indennità per una volta a carico dell'Amministrazione, pari a tanti mesi dello stipendio di cui sopra, quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione, prestati alla dipendenza delle ferrovie dello Stato.

Art. 10.

A favore di ogni agente iscritto al fondo pensioni, che cessando dal servizio delle ferrovie dello Stato passi al nuovo esercente, sarà versata alla Cassa invalidi della marina mercantile la riserva matematica, calcolata sul saggio d'interesse del quattro per cento, quale dovrebbe essere accumulata alla data del passaggio per far fronte agli impegni del fondo pensioni verso l'agente stesso se successivamente a tale data egli rimanesse in servizio presso le ferrovie dello Stato senza ulteriori aumenti di stipendio e con contributi complessivi, suoi e dell'Amministrazione del 15 per cento.

Tale riserva sarà versata sotto deduzione delle somme dovute dalla Cassa invalidi al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato giusta il 3° comma dell'articolo 42 del regolamento approvato con Regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447.

Di conseguenza la Cassa invalidi, in luogo di dedurre a suo tempo dalla pensione la rendita indicata al predetto 3° comma dell'articolo 42 del regolamento, vi aggiungerà la rendita vitalizia reversibile secondo le norme delle proprie pensioni corrispondente alla somma che avrà riscosso dalle Ferrovie dello Stato giusta il precedente comma.

Art. 11.

Per gli agenti iscritti al Fondo pensioni, che cessino dal servizio delle ferrovie dello Stato in forza del presente decreto, la regolazione dei conti fra la Cassa invalidi della marina mercantile e il fondo pensioni delle ferrovie dello Stato a norma del 3° comma dell'articolo 42 del regolamento approvato con Regio decreto 5 luglio 1922, n. 1447, avrà luogo all'atto della cessazione dal servizio presso le ferrovie dello Stato, e ciò tanto nel caso di liquidazione immediata di pensione a carico del fondo pensioni come all'art. 9 quanto nel caso di versamento di riserva matematica come all'articolo 10. Non si farà luogo al ricupero delle contribuzioni, quando sia corrisposta la sola indennità a carico dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 12.

Agli avventizi con trattamento di agenti stabili di cui all'articolo 165 del regolamento del personale navigante approvato con decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, che cessino dal servizio delle Ferrovie dello Stato e non siano assunti dal nuovo esercente, sarà corrisposta la indennità di cui all'articolo medesimo, colle modificazioni di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 13 marzo 1924, n. 526.

Art. 13.

Per gli avventizi con trattamento di agenti stabili, che cessando dal servizio delle Ferrovie dello Stato passino al nuovo esercente, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato verserà alla Cassa invalidi della marina mercantile il valore attuale dell'indennità di cui al precedente articolo 12 quale sarebbe liqui-

dabile all'atto del passaggio, ma supposta differita alla data probabile di cessazione dal servizio in relazione ai limiti di cui l'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 marzo 1924, n. 526. Tali valori attuali saranno determinati applicando la tabella approvata dal Commissario straordinario con deliberazione n. 3414 del 30 aprile 1924, vistata dal ministro dei lavori pubblici in data 2 maggio 1924.

La somma così ricevuta dalla Cassa invalidi sarà dalla stessa impiegata come riserva, a favore degli agenti suddetti, per un trattamento di pensione supplementare a quello normale della Cassa medesima.

Art. 14.

Agli avventizi appartenenti al personale di camera, cucina e cambusa, e comunque a quelli che non abbiano il trattamento di agenti stabili secondo l'articolo 165 del regolamento del personale navigante, che cessino dal servizio delle Ferrovie dello Stato dopo avervi prestato almeno tre anni di servizio e non siano assunti dal nuovo esercente, sarà corrisposta una indennità pari a quella dell'articolo 12.

Nessuna indennità sarà liquidata ai predetti avventizi quando essi abbiano meno di tre anni di servizio continuativo presso le Ferrovie dello Stato o quando vengano assunti dal nuovo esercente, oppure quando la mancata assunzione per parte di questo dipenda da loro rifiuto di prendere arruolamento.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 7 febbraio 1926, n. 168, che reca modificazioni ed aggiunte al Regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 37, relativo alla costituzione dell'Istituto di assicurazioni e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali » (N. 464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926,

n. 168, che reca modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, relativo alla costituzione dell'Istituto di assicurazioni e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168, che reca modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, relativo alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali.

Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37 ;
Visto il parere del Consiglio di Amministrazione delle poste e dei telegrafi
Sentito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni
di concerto con quello delle finanze ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È in facoltà del ministro delle comunicazioni di chiamare a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali il Capo della Corporazione dei trasporti. In tal caso sono ridotti a due ricevitori da nominarsi nel Consiglio stesso a norma dell'articolo 4 lett. e) del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37.

Fino a quando non sia nominato il direttore tecnico dell'Istituto, partecipa alle adunanze del Consiglio con voto deliberativo chi ne esercita temporaneamente le funzioni.

Art. 2.

La decorrenza degli obblighi dell'Istituto per le gestioni di cui all'articolo 2 lettera c) e d) del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, non può essere protratta oltre il trentesimo giorno dall'eseguito versamento della tassa di ammissione e delle prime rate di contributi mensili a carico degli iscritti.

L'Istituto può procedere a riassicurazioni per rischi in dipendenza delle gestioni di cui all'articolo 2 dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 3.

Entro i termini stabiliti dal ministro delle comunicazioni ogni titolare di ufficio secondario o ricevitore postale telegrafico deve :

a) eseguire i versamenti di cui all'articolo 9 lettera a) b) del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, restando svincolata sino a concorrenza dell'ammontare dei versamenti stessi la cauzione già prestata all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

b) ovvero chiedere all'Amministrazione che provveda ai versamenti con prelievo dalla cauzione esistente in numerario od in titoli, quando sia di sua proprietà, od esibisca l'atto di cessione incondizionata dell'avente diritto alla cauzione stessa, completando con denaro le eventuali deficienze.

Per le eccedenze valgono le disposizioni dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37.

Art. 4.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, quando manchi la cessione incondizionata di cui alla lettera b) del precedente articolo, o la cauzione esistente sia stata costituita per fidejussione o per ipoteca, e ritenga con insindacabile giudizio che il ricevitore sia nella impossibilità di provvedere diversamente, procede ad una ritenuta mensile sulla retribuzione, in misura da eseguire o completare i versamenti nel termine massimo di un anno. Durante tale periodo il titolare dell'ufficio secondario o il ricevitore postale telegrafico è tenuto agli obblighi di socio della Cassa mutua, ma la sua gestione continua ad essere garantita dalla cauzione individuale.

Art. 5.

Il titolare dell'ufficio secondario o il ricevitore postale telegrafico che non provvede ai versamenti nei modi e termini prescritti, cessa dal rapporto di servizio con l'Amministrazione.

Art. 6.

Fino a quando non abbia inizio la gestione collettiva della Cassa con la dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 2º del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, la gestione di tutti i soci continua ad essere garantita dalle cauzioni individuali.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto : *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Volevo pregare l'onorevole ministro delle Comunicazioni che mi consentisse, a proposito di questo disegno di legge, che riguarda alcune categorie di personale dipendente dal suo ministero, di richiamare ancora una volta la sua attenzione sopra un'altra ca-

tegoria assai numerosa di modesti dipendenti dal Ministero delle Comunicazioni, cioè i procaccia postali e i portalettere rurali, i quali si trovano in una condizione veramente disagiata.

Mi si assicura infatti, che la retribuzione di questi umili funzionari, se così possono chiamarsi, non raggiunge neppure cinque lire giornaliere.

Su questa condizione di estremo disagio di una numerosa classe di lavoratori dipendenti

dallo Stato, ho già avuto occasione di richiamare altra volta l'attenzione del Governo.

Io confido che questa volta il ministro possa darmi assicurazione di provvedimenti solleciti che valgano a soddisfare, almeno in parte, le giuste aspettative di questi numerosi, disciplinati e benemeriti agenti.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Già altra volta ebbi occasione di dire in quest'Aula che il problema dei portalettere rurali è stato attentamente esaminato. Si deve anzitutto tenere presente che i portalettere rurali non sono veri e propri funzionari dello Stato, che dedichino tutta la loro attività a questo incarico: la loro funzione è una funzione integrativa di altre attività. In ogni modo posso annunciare al senatore Fracassi che nel bilancio in corso di compilazione sono stati accantonati 17 milioni per aumentare la retribuzione degli agenti rurali, e che una Commissione studia i diversi coefficienti per rendere la retribuzione equamente proporzionale al lavoro dagli agenti prestato.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Ringrazio il ministro delle sue dichiarazioni ed auguro che una più equa retribuzione sia finalmente assicurata ai proccaccia e portalettere rurali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 167, che stabilisce una tassa fissa per i telegrammi per l'interno del Regno accettati dagli uffici di Borsa » (N. 473).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 167 che stabilisce una tassa fissa per i telegrammi per l'interno del Regno accettati dagli uffici di Borsa ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 167, che stabilisce una tassa fissa per i telegrammi per l'interno del Regno accettati dagli uffici di Borsa.

Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 167, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 36 del 13 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge n. 196, del 10 febbraio 1925, portante modificazioni alle tariffe postali e telegrafiche;

Riconosciuta la necessità di sottoporre ad una speciale sopratassa i telegrammi accettati dagli uffici telegrafici istituiti presso le principali Borse del Regno e collegati fra di essi e con uffici esteri per fili telegrafici diretti;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

I telegrammi accettati dagli uffici telegrafici istituiti presso le principali Borse del Regno, e scambiati fra gli uffici stessi o con uffici esteri per la rete telegrafica speciale di Borsa, sono sottoposti, oltre alle tasse ordinarie, ad una sopratassa fissa di lire tre per telegramma.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° marzo 1926 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CIANO

VOLPI

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione; nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 141, riguardante l'istituzione di speciali corsi premilitari di pilotaggio». (Numero 474).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 141, riguardante l'istituzione di speciali corsi premilitari di pilotaggio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 141, che istituisce speciali corsi d'istruzione premilitare per i giovani che intendono prestare servizio nella Regia aeronautica.

Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627 ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per la guerra, marina ed aeronautica ; di concerto con i ministri segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Ministero dell'aeronautica è autorizzato ad indire speciali corsi d'istruzione premilitare di pilotaggio per i giovani che avendo i requisiti di cui all'articolo seguente, intendano conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano o d'idrovolante, per poter poi al momento della loro chiamata alle armi per obblighi di leva, aspirare alla nomina di sottotenente di complemento o di sergente nella Regia aeronautica.

Art. 2.

I giovani, che intendono frequentare i corsi d'istruzione premilitare di pilotaggio aereo, debbono, entro i termini e nei modi stabiliti dai bandi, fare la relativa domanda d'ammissione al Ministero dell'aeronautica, corredandola dei seguenti documenti :

- 1°) certificato di cittadinanza italiana ;
- 2°) certificato di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del bando, ha compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il diciannovesimo anno ;
- 3°) certificato di buona costituzione fisica rilasciato dal medico condotto del luogo della loro abituale residenza e, per i giovani che risiedono nelle città sedi di distretto militare, una dichiarazione d'idoneità fisica rilasciata dallo stesso distretto militare in seguito a regolare visita medica eseguita da un ufficiale medico ;
- 4°) diploma di licenza di una scuola media di secondo grado, o, quanto meno, certificato di passaggio all'ultimo corso di detta scuola, per gli aspiranti alla nomina di ufficiale di complemento ; certificato di licenza elementare o di maturità ovvero di ammissione a scuola media di primo grado per gli aspiranti alla nomina di sergente ;
- 5°) atto di consenso del padre, o in mancanza, della madre, o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore ;
- 6°) certificato di buona condotta morale e politica ;
- 7°) certificato di stato civile, da cui risulti che l'aspirante è celibe.

Gli aspiranti potranno nelle dette domande indicare il campo scuola in cui preferirebbero eseguire il corso d'istruzione premilitare.

Art. 3.

Il Ministero dell'aeronautica farà conoscere agli interessati, l'esito delle loro domande, nonchè, se del caso, il Gabinetto psicofisiologico in cui gli ammessi dovranno subire la definitiva visita medica di abilitazione al pilotaggio, e il campo scuola al quale, in esito ai risultati favorevoli della detta visita, dovranno recarsi per l'esecuzione dei corsi premilitari.

Art. 4.

Per recarsi dal luogo della loro abituale residenza ai Gabinetti psicofisiologici stabiliti dal Ministero dell'aeronautica, e proseguire, se dichiarati idonei, ai Campi scuola o fare in caso contrario ritorno alle proprie residenze, gli aspiranti ai corsi usufruiranno, per i viaggi in ferrovia, della tariffa militare mediante scontrini di 2^a classe per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento e di 3^a classe per gli aspiranti alla nomina a sergente. Tali scontrini saranno rilasciati dai distretti militari, o dai comandi locali dei Reali carabinieri, e, occorrendo, dalle autorità municipali.

Gli aspiranti medesimi avranno inoltre diritto :

- a) al rimborso, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, delle anzidette spese di viaggio, nonchè di quelle occorse per i viaggi per via ordinaria dalla loro residenza alla più vicina stazione ferroviaria e viceversa ;
- b) ad una diaria di lire 30 a cominciare dal giorno della partenza dalla propria residenza per raggiungere il Gabinetto psicofisiologico designato dal Ministero fino al giorno dell'arrivo al Campo scuola, e, per i non idonei, fino al giorno successivo a quello in cui viene loro comunicato l'esito negativo della visita psicofisiologica.

Art. 5.

I corsi premilitari di pilotaggio aereo avranno la durata massima di un anno. Gli allievi vestiranno l'abito borghese ma porteranno uno speciale distintivo da stabilirsi dal Ministero dell'aeronautica.

Essi benchè dichiarati idonei nella visita psicofisiologica e ammessi ai corsi premilitari, possono essere allontanati in ogni tempo dai campi scuola ove dal Ministero dell'aeronautica vengano ritenuti non in grado di proseguire i corsi medesimi.

Art. 6.

Gli allievi ammessi ai corsi premilitari di pilotaggio riceveranno, durante il tempo di effettiva permanenza ai corsi stessi, il vitto e l'alloggio nonchè una indennità speciale mensile di lire 150 se aspiranti alla nomina di ufficiale di complemento, e di lire 100, se aspiranti alla nomina di sergente.

Essi inoltre usufruiranno della tariffa militare nei viaggi ferroviari da compiere in seguito a regolare permesso, in 2^a classe se aspiranti alla nomina di ufficiale di complemento e in 3^a classe se aspiranti alla nomina di sergente.

Art. 7.

In caso d'infortuni avvenuti per causa violenta in occasione del volo, gli allievi avranno diritto :

a) agli indennizzi previsti dalle norme di cui al capitolato generale, per l'appalto dei corsi di pilotaggio, approvato col decreto ministeriale 2 giugno 1925, nonchè dalle altre norme che eventualmente lo modificheranno ;

b) alla cura gratuita per un periodo massimo di giorni trenta in caso di infermità non proveniente da infortunio di volo.

Art. 8.

Ultimati i corsi, gli allievi, che avranno superato le prescritte prove, riceveranno il brevetto di pilota d'aeroplano o d'idrovolante.

I detti allievi, al pari di quelli che non abbiano superato le prove, saranno licenziati dalle scuole premilitari in attesa della chiamata della propria classe di leva e di essere assegnati, al momento della chiamata stessa, alla Regia aeronautica, in qualità di allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti i giovani muniti di brevetto, e, in qualità di avieri, quelli che non ebbero a conseguire il brevetto.

D'accordo coi Ministeri della guerra e della marina sarà regolata la posizione di quegli allievi che non abbiano ultimato il corso d'istruzione premilitare all'atto della chiamata alle armi per obblighi di leva.

Art. 9.

I giovani che abbiano conseguito nei corsi premilitari il brevetto di pilota d'aeroplano o d'idrovolante, potranno, a loro domanda, essere incorporati, subito dopo ultimati i corsi stessi, nella Regia aeronautica quali uomini di leva, (allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti) con anticipo quindi della loro rispettiva ferma, ma senza aumento alcuno della durata della ferma stessa.

Art. 10.

Subito dopo l'arruolamento gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi sergenti dovranno compiere un periodo di specializzazione di 20 ore di volo pel conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano e d'idrovolante (secondo brevetto).

Durante il predetto periodo di tempo essi riceveranno, oltre le competenze loro spettanti, un'indennità di volo di lire 10 giornaliera.

Art. 11.

Conseguito il brevetto di pilota militare di cui all'articolo precedente, gli allievi ufficiali e gli allievi sergenti saranno nominati rispettivamente sottotenenti di complemento o sergenti, sempre che siano riconosciuti idonei per tali gradi da una Commissione nominata dal Ministero dell'aeronautica.

I sergenti potranno essere ammessi a contrarre la ferma di quattro anni a norma delle vigenti disposizioni a decorrere dal momento del loro incorporamento nella Regia aeronautica.

Gli allievi che non siano stati dichiarati idonei ai suddetti gradi continueranno a prestare servizio in qualità di allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti piloti militari per un periodo di sei mesi, dopo il quale gli allievi stessi saranno di nuovo esaminati, per ottenere, se riconosciuti idonei, la nomina al grado cui aspirano, o, in caso contrario, restare in servizio, fino al compimento dei relativi obblighi.

Art. 12.

I sottotenenti di complemento e i sergenti piloti militari saranno congedati al compimento dei loro obblighi di leva o, nell'ipotesi di cui al 2° comma del precedente articolo, al compimento della ferma di quattro anni.

Il Ministero dell'aeronautica, però, potrà, su domanda degli interessati, trattenere in servizio per una durata di mesi diciotto, da computarsi dal termine degli obblighi di leva, quei sottotenenti di complemento e quei sergenti (ad eccezione dei sergenti che abbiano, a norma del comma 2° dell'articolo 11, contratto la ferma di quattro anni), che ne siano ritenuti meritevoli per il complesso delle loro qualità morali, militari di cultura generale e di abilità al pilotaggio.

I sottotenenti, inoltre, potranno essere trattenuti in servizio, su loro domanda, per un ulteriore periodo di dodici mesi.

Art. 13.

Al termine degli obblighi di leva, i sottotenenti ed i sergenti, ove non siano trattenuti in servizio ai sensi del precedente articolo, riceveranno rispettivamente un premio di lire 4,000 e di lire 3,000. Tale premio sarà portato rispettivamente a lire 8,000 e a lire 6,000 qualora essi siano trattenuti in servizio per altri 18 mesi, e infine rispettivamente a lire 10,000 e a lire 7,000 nel caso in cui i sottotenenti restino in servizio per altri dodici mesi e i sergenti abbiano espletato la ferma di quattro anni.

Gli ufficiali ed i sottufficiali di cui sopra, durante il tempo in cui continueranno a prestare servizio — dopo aver terminato gli obblighi di leva — potranno sempre essere congedati di autorità per motivi disciplinari; però, in tal caso, essi avranno diritto di riscuotere il premio stabilito per il periodo di servizio già compiuto, giusta il disposto del primo comma del presente articolo.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, il cui disegno sarà presentato dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 705, recante modificazioni alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le località colpite da terremoti ». (N. 511).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 705, recante modificazioni alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le località colpite da terremoti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 705, recante modificazioni alle norme tecniche ed igieniche di edilizia obbligatorie per le località colpite da terremoti.

Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 705, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 102 del 3 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 del Regio decreto 9 marzo 1924, n. 494;

Visto il Regio decreto 23 ottobre 1924, numero 2089;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei ministri;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare la ricostruzione edilizia nelle località colpite da terremoti rendendo possibile una maggiore economia di spesa per le case di tipo comune o rurale a struttura ordinaria;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato, per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro e con i ministri, segretari di Stato, per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 11 e 12 del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2089, contenenti norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite dal terremoto, sono sostituiti i seguenti:

Art. 11.

*Muratura ordinaria
negli edifici ad un solo piano.*

Negli edifici col solo pianterreno, anche se cantinato, è ammessa la muratura ordinaria purchè:

a) la costruzione sia fatta con buona malta;

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre, di forma parallelepipedica rettangolare, oppure a struttura listata, fatta con pietra spezzata ed interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da facce continue di calcestruzzo di cemento distanti non più di cm. 60 fra di loro. Tanto i ricorsi come le fasce debbono essere estesi a tutta la larghezza del muro. I corsi dovranno essere a due filari e le fasce dello spessore non inferiore a cm. 12;

c) i muri perimetrali e maestri abbiano una grossezza non minore di un decimo della altezza dalla risega al piano di gronda, per la muratura di mattoni, e di un ottavo per la muratura listata, in ogni caso, non mai minore di 60 cm. per le murature ordinarie di pietrame e di 40 cm. per le murature di mattoni o con blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipedica rettangolare, e siano immorsati con muri trasversali distanti non più di 7 metri.

Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rin-

forzo ripartite a distanza non superiore a metri 7, di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso e di larghezza uguale a tale grossezza. A tali lesene si possono sostituire pilastri di cemento armato, dissimulati nei muri, sempre quando l'edificio sia munito, tanto alla base quanto al piano di gronda, da telai di cemento armato.

Quando i muri trasversali sono a distanza non superiore a metri 5 l'uno dall'altro, i muri perimetrali e maestri possono avere la grossezza minima di cm. 50;

d) i muri trasversali abbiano spessore non mai inferiore a un decimo dell'altezza e siano ripartiti a distanza non superiore a metri 7;

e) la costruzione sia consolidata alla sommità dei muri maestri, tanto perimetrali quanto trasversali, da telai in legno, in ferro, od in cemento armato.

Quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 20 cm. almeno.

Art. 12.

Muratura ordinaria negli edifici a due piani.

La muratura ordinaria, con malta come al precedente articolo, è altresì ammessa per gli edifici a due piani, non più alti di m. 8, alle seguenti condizioni:

a) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale o artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipeda rettangolare, cementati con buona malta oppure a struttura listata come al comma b) dell'articolo precedente;

b) i muri in mattoni siano posati al piano di spiccato su muratura di fondazioni continue di grossezza non minore di cm. 80 impostate su terreno non riportato. Tale grossezza sarà di m. 1 se i muri saranno di pietrame listato;

c) i muri d'elevazione, quando sono in mattoni, debbono avere grossezze non minori di cm. 60 a pianterreno, e cm. 40 al primo piano, siano essi muri esterni od interni di spina od anche muri trasversali principali:

questi ultimi non dovranno avere distanza maggiore di m. 7 da asse ad asse;

d) le grossezze suindicate dei muri debbono essere rispettivamente di cm. 80 e cm. 60 quando si tratti di murature di pietrame ordinario a struttura listata. Però se la distanza tra i muri trasversali non supera i metri 5 la grossezza minima dei suddetti muri può essere ridotta a cm. 70 al pianterreno ed a cm. 50 al primo piano;

e) quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di cm. 20 su quella dei soprastanti muri del pianterreno e i muri di fondazione saranno aumentati di cm. 20 rispetto ai minimi del precedente comma b);

f) i muri devono essere ben collegati fra loro a livello del primo piano e mediante opportuni incatenamenti, ed al piano di gronda con telaio di cemento armato, di ferro o di legno rafforzato da squadre di ferro negli angoli.

Tali incatenamenti debbono essere estesi anche a livello del pianterreno, qualora l'edificio sia munito di cantinato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

GIURIATI

FEDERZONI

VOLPI

ROCCO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1926

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 183, concernente l'estensione al personale della Società esercenti servizi automobilistici delle agevolazioni fiscali già concesse al personale delle aziende esercenti pubblici esercizi di trasporto ». (N. 519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 183, concernente l'estensione al personale delle società esercenti servizi automobilistici delle agevolazioni fiscali già concesse al personale delle aziende esercenti pubblici esercizi di trasporto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 183, concernente l'estensione al personale delle Società esercenti servizi automobilistici delle agevolazioni fiscali già concesse al personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.

Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 183, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 37 del 15 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 21 dicembre 1922, numero 1661, riguardante la tassazione delle mercedi operaie;

Visto il Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 501, riguardante la tassazione delle mercedi

degli operai addetti a pubblici servizi di trasporto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1661, ed al Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 501, sono estese, con effetto dal 1° gennaio 1927, al personale delle società esercenti servizi pubblici automobilistici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti legge 27 novembre 1919, n. 2265, che regola la costituzione consorziale e l'ordinamento delle Cattedre Ambulanti di agricoltura, nonchè lo stato giuridico ed economico del relativo personale tecnico; 21 ottobre 1923, n. 2471, che aumenta i contributi obbligatori dello Stato e delle provincie alle Cattedre Ambulanti di Agricoltura; 10 aprile 1924,

n. 620, che detta nuove norme per la costituzione dei consorzi delle Cattedre Ambulanti di Agricoltura e per il trattamento economico del personale tecnico delle stesse » (N. 217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2265, che regola la costituzione consorziale e l'ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura, nonché lo stato giuridico ed economico del relativo personale tecnico; 21 ottobre 1923, n. 2471, che aumenta i contributi obbligatori dello Stato e delle provincie alle Cattedre ambulanti di agricoltura; 10 aprile 1924, n. 620, che detta nuove norme per la costituzione dei Consorzi delle Cattedre ambulanti di agricoltura e per il trattamento economico del personale tecnico delle stesse ».

Prego l'onorevole segretario, senatore, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 217).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LIBERTINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *relatore*. Alla mia relazione, che già il Senato conosce, desidero aggiungere verbalmente alcune brevi raccomandazioni all'onorevole ministro, più che altro dirette a dare qualche legittima soddisfazione all'amor proprio di questi benemeriti funzionari, quali sono i cattedratici ambulanti. La materia degli stipendi è stata regolata con legge del 1924, ed oramai sembra necessaria una revisione di tali stipendi, sia per la loro insufficienza, come anche per la loro parificazione in determinati casi. In ordine alla seconda parte è da rilevare che nella tabella approvata in questa ultima legge si fa una distinzione fra gli stipendi assegnati ai dirigenti delle cattedre provinciali e quelli dei dirigenti di cattedre circondariali. Ora, poichè la legge stessa non stabilisce alcuna differenza nell'esercizio delle funzioni connesse alle diverse cattedre, io credo che sarebbe opportuno parificarne anche lo stipendio, senza contare che realmente vi sono cattedre circondariali molto più importanti e laboriose di quelle provinciali. Con ciò si ver-

rebbe anche a dare una legittima soddisfazione all'amor proprio di coloro che non sono certamente lieti di vedersi trattati con una misura diversa, pur esercitando le stesse mansioni, e qualche volta anche più gravose.

Sarebbe poi desiderabile che si accogliessero alcuni desiderata espressi dai cattedratici nei loro congressi di classe e tra questi principalmente quello della concessione di un biglietto di libera circolazione sulle ferrovie nell'ambito del territorio della cattedra, e colla città capo luogo di provincia per i dirigenti delle cattedre circondariali. Questa concessione non credo che recherebbe alcun aggravio allo Stato, perchè i cattedratici, che devono operare nel territorio loro assegnato, hanno diritto, in un modo o nell'altro, al rimborso delle spese di viaggio, sia sotto forma di diaria, che di chilometraggio, o addirittura di rivalsa del prezzo del biglietto ferroviario. L'onorevole Capo del Governo mi fa cenno di no...

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Ci sono già troppe carte di libera circolazione in Italia! (*Approvazioni*).

LIBERTINI, *relatore*. Non oso ribattere l'affermazione così esplicita dell'onorevole Capo del Governo, ma siccome questo desiderio fu espresso in diversi Congressi di cattedre, ho creduto di riportarne l'eco in questa Assemblea, per quella possibile considerazione che si vorrà darle.

Non posso concludere senza fare rilevare l'importanza di questi organi che hanno reso e rendono importanti servizi, specialmente oggi nella campagna impegnata dal Governo per l'aumento della produzione del grano. Pertanto li raccomando alla benevolenza del ministro, e non aggiungo altro, perchè non vorrei in alcun modo pregiudicare l'azione del Governo, e mi auguro che si vorrà provvedere opportunamente, nei limiti del possibile, a vantaggio di questa benemerita classe, che tanti servizi rende all'agricoltura nazionale, e più ne potrà rendere in avvenire se sapremo incoraggiarla e garentirla.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2265, 21 ottobre 1923, n. 2471, e 10 aprile 1924, n. 620, che regolano la costituzione, l'ordinamento ed il funzionamento delle cattedre ambulanti di agricoltura.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il testo unico delle disposizioni per la costituzione ed il funzionamento delle cattedre ambulanti di agricoltura, con facoltà di coordinare gli ordinamenti in vigore ad ogni altra disposizione legislativa in materia analoga.

Il testo unico anzidetto ed il nuovo regolamento per la sua esecuzione saranno approvati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'economia nazionale, udito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 513;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

*Costituzione consorziale
e ordinamento delle cattedre ambulanti.*

Art. 1.

In ogni provincia funziona, con sede nel capoluogo e circoscrizione estesa all'intera provincia, una cattedra ambulante di agricoltura.

Nelle provincie in cui, alla data del presente decreto, esistono più cattedre ambulanti di agri-

coltura, aventi ciascuna proprio Consorzio, queste possono conservare la propria autonomia e circoscrizione.

Ciascuna cattedra può avere, alla sua dipendenza, sezioni ordinarie nei capoluoghi di circondario, oppure, eccezionalmente, in altre opportune residenze, nonchè sezioni speciali, per determinati importanti rami dell'agricoltura (zootecnia, industrie agrarie, ecc.).

Le cattedre ambulanti di agricoltura sono enti morali autonomi, sottoposti all'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Art. 2.

Al mantenimento delle cattedre ambulanti di agricoltura provvedono i Consorzi all'uopo costituiti, o che si costituiranno fra lo Stato e le provincie.

Il consorzio fra Stato e provincia è obbligatorio e permanente.

Del consorzio possono entrare a far parte anche i comuni ed altri enti che si impegnino ad un contributo minimo annuo continuativo di lire 1000; o gruppi di enti che, insieme, contribuiscano nella misura e nel modo anzidetti.

Al Consorzio stesso possono, infine, aggregarsi altri enti che, da soli o insieme, contribuiscano con non meno di annue lire 1000, ma che non possano, o non intendano vincolarsi con contributi continuativi.

Art. 3.

I contributi annui dello Stato e delle provincie, per il mantenimento delle cattedre ambulanti di agricoltura, hanno carattere di spesa obbligatoria e non potranno mai essere complessivamente inferiori:

a lire 40,000 per una cattedra provinciale;

a lire 20,000 per una cattedra autonoma di minor circoscrizione;

a lire 12,000 per ciascuna sezione ordinaria o speciale;

di cui, in ogni caso, tre quinti a carico dello Stato, e due quinti a carico della provincia.

Tuttavia, se gli stanziamenti annui dello Stato, o quelli delle provincie, assegnati alle cattedre alla data del presente decreto, sono maggiori di quelli risultanti come ora indicato, essi rimangono, rispettivamente, consolidati.

nella misura attuale, ed a carico dei rispettivi bilanci.

Parimenti, i contributi dei comuni, assegnati alle cattedre a norma della legge 14 luglio 1907, n. 513, rimangono obbligatori almeno nell'attuale misura.

Nel limite della differenza fra l'onere attuale e quello maggiore che loro fosse attribuito dal presente decreto-legge, le provincie hanno facoltà di rivalersi con corrispondente aumento della sovraimposta sui terreni.

Nel suddetto contributo a carico dello Stato è compresa la quota di concorso del Ministero di agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale delle cattedre, a norma del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 54.

Il contributo dello Stato a favore delle sezioni zootecniche, concesso a norma della legge 6 luglio 1912, n. 832, cessa col 30 giugno 1920. Le sezioni stesse potranno essere dal 1° luglio successivo disciplinate secondo le disposizioni del presente decreto e di quelle che, in esecuzione di esso, saranno fissate dal regolamento.

Art. 4.

A ciascuna è preposta una Commissione di vigilanza, costituita come segue:

un rappresentante del Ministero per l'agricoltura;

non oltre tre rappresentanti della provincia, nominati dal Consorzio provinciale anche fuori del proprio seno;

un rappresentante di ciascun altro ente, o gruppo di enti consorziati, che contribuiscano al Consorzio con una somma continuativa di almeno lire 1000 annue;

un rappresentante di ciascun gruppo di enti aggregati, che insieme contribuiscano con non meno di lire 1000 annue.

La Commissione presiede al funzionamento amministrativo ed al buon andamento della cattedra, con le norme che verranno stabilite nel regolamento in applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 513, e del presente decreto.

La Commissione elegge, tra i rappresentanti degli enti consorziati (esclusi gli aggregati) il presidente e il vice-presidente. Segretario ne è il direttore della cattedra, con voto consultivo.

Art. 5.

Le cattedre ambulanti di agricoltura hanno il compito di diffondere l'istruzione tecnica fra gli agricoltori, di promuovere in ogni ramo il progresso dell'agricoltura e di disimpegnare i servizi agrari che loro vengano attribuiti dallo Stato e dalla provincia.

Tale compito viene assolto:

a) con la volgarizzazione della tecnica agraria, e delle applicazioni scientifiche nella agricoltura, e in generale con l'assistenza tecnica degli agricoltori (conferenze, corsi temporanei, consultazioni, pubblicazioni, dimostrazioni pratiche applicative per le colture, il bestiame, le macchine, le industrie agrarie, ecc.);

b) con la sperimentazione agraria pratica locale;

c) col promuovere la organizzazione economica, cooperativa e mutualistica degli agricoltori;

d) con tutte le iniziative rivolte a promuovere e incoraggiare il progresso della agricoltura, della zootecnia e delle industrie agrarie, sia direttamente, sia in collaborazione di altri istituti e di associazioni agrarie.

Le cattedre ambulanti di agricoltura disimpegnano servizi relativi all'insegnamento professionale dei contadini adulti, alla zootecnia, alla bachicoltura, alla fitopatologia, alla statistica agraria, e, in generale, altri servizi del Ministero per l'agricoltura, in applicazione di leggi speciali, in quanto concerne le forme di azione che rientrano in quelle specifiche delle cattedre.

CAPO II.

*Stato giuridico ed economico
del personale tecnico delle cattedre ambulanti.*

Art. 6.

La prima nomina dei direttori delle cattedre e dei reggenti delle sezioni è fatta, secondo le norme del regolamento generale, col titolo di straordinario, per un periodo di prova.

Il regolamento di ciascuna cattedra determina la durata del periodo di prova; che però non potrà essere superiore ai cinque anni nè inferiore ai tre.

Trascorso il periodo di prova, senza che ci sia stata motivata ragione, opposta dalla Commissione di vigilanza e riconosciuta dal Ministero per l'agricoltura, i direttori delle cattedre e i reggenti delle sezioni acquistano, di diritto, la stabilità, col titolo di ordinario.

La nomina degli assistenti è fatta per un anno, trascorso il quale esso potrà avere successive conferme triennali, od anche, concorrendo meriti e circostanze particolari, potrà divenire definitiva, su proposta della Commissione di vigilanza e con l'approvazione del Ministero per l'agricoltura.

Ai direttori di cattedre ed a reggenti di sezioni, i quali, alla data del presente decreto, si trovino a coprire posto presso una cattedra o sezione, saranno computati agli effetti della nomina stabile, gli anni di servizio prestati nel rispettivo grado.

Art. 7.

I regolamenti delle singole cattedre dovranno sancire, a carico del bilancio consorziale, stipendi iniziali del personale tecnico, i quali non potranno, in alcun caso, essere inferiori ai seguenti:

Direttori di cattedre provinciali, lire 7000;

Direttori di cattedre autonome di minor circoscrizione, lire 6000;

Reggenti di sezione ordinaria o speciale, lire 5000;

Assistenti, lire 3500.

Gli stipendi dovranno essere aumentati di un decimo ogni cinque anni, e per cinque periodi successivi. Gli aumenti del decimo si calcolano sulla base degli stipendi minimi del grado.

Al personale residente in città con oltre 100 mila abitanti, i regolamenti delle singole cattedre dovranno, inoltre, assegnare una indennità di residenza, in nessun caso minore di lire 1000 annue.

Qualora il personale in carica goda di indennità caro-viveri, questa s'intende assorbita, se, per effetto dell'applicazione del disposto del presente articolo, si verifichi un aumento di stipendio uguale o superiore all'indennità stessa; il personale, invece, continuerà a godere la differenza, se l'aumento di stipendio è inferiore alla indennità.

Art. 8.

Agli effetti dell'applicazione del precedente articolo, per il computo dei quinquenni sarà tenuto conto degli anni di servizio prestati, nel grado coperto al momento dell'applicazione del presente decreto.

Resta, però, acquisito il diritto alla eventuale differenza fra gli stipendi calcolati in base alle presenti disposizioni e il maggior stipendio goduto all'applicazione del presente decreto.

Gli stipendi inferiori a quelli minimi stabiliti dal presente decreto sono elevati nella misura necessaria, con decorrenza dalla data di applicazione del decreto stesso, e computando gli aumenti per gli anni di servizio prestato nel rispettivo grado.

Art. 9.

Contro i provvedimenti disciplinari, deliberati dalle Commissioni di vigilanza a carico del personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura, è ammesso il ricorso alla Giunta del Consiglio per l'istruzione agraria, presso il Ministero per l'agricoltura, la quale delibererà secondo la procedura vigente, per i professori delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Art. 10.

Limitatamente alla esecuzione di disposizioni di legge e all'adempimento di incarichi ad esse relativi, conferiti dal Governo, il personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura riveste la qualità di pubblico ufficiale, ad ogni effetto di legge.

CAPO III.

Disposizioni generali.

Art. 11.

Entro il primo semestre dell'anno 1920 le Commissioni di vigilanza delle cattedre dovranno presentare all'approvazione del Ministero per l'agricoltura, il proprio statuto o regolamento, uniformato alle disposizioni del presente decreto.

Art. 12.

L'Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura italiane, con sede in Roma, eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1051, è riconosciuta dal Ministero per l'agricoltura, ai fini di disciplinare e di agevolare i rapporti con lo Stato e gli Enti locali, di coordinare l'opera delle istituzioni e di effettuare iniziative comuni, o ad essa richieste dal Ministero.

Dell'Unione fanno parte tutte le cattedre.

Il due per cento del contributo annuo governativo, portato dall'articolo 3 del presente decreto, potrà essere assegnato, dal ministro per l'agricoltura, al bilancio dell'Unione, quale contributo a carico del bilancio di ciascuna cattedra pel conseguimento dei fini suddetti.

Altri eventuali contributi delle cattedre, a favore dell'Unione potranno essere deliberati dalle rispettive Commissioni di vigilanza.

Art. 13.

L'ordinamento delle Regie cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata, della Calabria e della Sardegna, istituite con le leggi speciali 31 marzo 1904, n. 140; 25 giugno 1906, n. 255; 10 novembre 1907, n. 884 (testo unico) e 16 luglio 1914, n. 665, verrà, con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, udito il Consiglio dei ministri, modificato, per essere, in quanto è compatibile, coordinato con quello delle cattedre ambulanti di agricoltura consorziali.

Art. 14.

Con decreti del ministro del tesoro saranno apportati gli aumenti dipendenti dalle disposizioni del presente decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura.

Art. 15.

Le disposizioni della legge 14 luglio 1907, n. 513, contrarie a quelle portate dal presente decreto, sono abrogate.

Art. 16.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1920 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
VISOCCHI
SCHANZER
TEDESCO.

V. — *Il Guardasigilli*: MORTARA

Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2471.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 513;

Visto il Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aumento dei contributi minimi obbligatori per lo Stato e per le provincie, fissati dall'articolo 3 del Regio decreto 27 novembre 1919, numero 2265, per il mantenimento delle Cattedre ambulanti di agricoltura, e in aumento, altresì, dei maggiori contributi, oltre i minimi, assegnati con carattere continuativo dalle provincie stesse all'emanazione del presente decreto, è fissata, a decorrere dal 1° luglio 1923, la somma annua di lire 3,500,000, che farà carico per tre quinti, cioè lire 2,100,000, allo Stato e per due quinti, cioè lire 1,400,000, alle provincie, ciascuna per le proprie cattedre.

La quota annua a carico dello Stato sarà portata in aumento del capitolo 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'econo-

mia nazionale, dell'esercizio finanziario 1923-24, e capitoli corrispondenti degli esercizi avvenire.

La complessiva somma di lire 3,500,000 sarà ripartita, tra le varie provincie del Regno, con le norme che saranno fissate dal regolamento generale, tenendo per base la superficie agraria e forestale, la popolazione agraria, i centri abitati, lo stato delle comunicazioni, le condizioni economiche e sociali in cui si svolge l'agricoltura e le istituzioni d'istruzione agraria e sussidiarie dell'agricoltura.

Art. 2.

L'ammontare degli stipendi, degli assegni di qualsiasi natura, e le quote per trattamento di quiescenza e per contributo all'Unione delle cattedre ambulanti d'agricoltura italiane, non potrà superare i due terzi della somma dei contributi obbligatori, assegnati a ciascuna cattedra. Il rimanente terzo, sarà devoluto al funzionamento ed alle iniziative della cattedra stessa.

Art. 3.

Con decreti del ministro per le finanze, saranno apportati gli aumenti conseguenti alle disposizioni del presente decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CORBINO

DE STEFANI.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 620.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 513;

Visto il Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265;

Visto il Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2471;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato dell'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La cifra minima di contributi annui, continuativi o non, prevista dagli articoli 2 e 4 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2265, per l'ammissione degli enti, nei consorzi di mantenimento delle cattedre ambulanti di agricoltura, viene elevata a lire 3000, fatta eccezione per i contributi deliberati dai comuni o da gruppi di comuni.

La proposta di ammissione, salvo il caso di comuni o gruppi di comuni, dovrà comunque essere sottoposta dalla Commissione di vigilanza al Ministero dell'economia nazionale, il quale potrà negare la propria autorizzazione, qualora, a suo insindacabile giudizio, non la riconosca opportuna ai fini della istituzione.

Art. 2.

I minimi di stipendio iniziale del personale tecnico, previsti dal 1° comma dell'art. 7 del Regio decreto sopra indicato, sono, rispettivamente, elevati come segue:

Direttori di cattedre provinciali	L.	12,000
Direttori di cattedre autonome di minor circoscrizione	»	10,000
Reggenti di sezioni, ordinarie o specializzate	»	9,000
Assistenti	»	6,000

Gli aumenti periodici di stipendio saranno concessi, per cinque quadrienni successivi, e, per ciascun quadriennio, nella cifra di lire 1000

pei direttori di cattedre provinciali, di lire 800
pei direttori di cattedre autonome di minor cir-
coscrizione, di lire 700 pei reggenti di sezioni
ordinarie o specializzate, e di lire 500 per gli
assistenti.

Restano ferme le disposizioni contenute nel
terzo e nel quarto comma dello stesso art. 7 e
nel successivo art. 8, in quanto non modificate
dal presente decreto, nonchè la limitazione di
cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 21 otto-
bre 1923, n. 2471.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parla-
mento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sia inserto nella rac-
colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-
gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CORBINO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà
poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 1° giu-
gno 1925, n. 788, recante provvedimenti spe-
ciali per operazioni compiute da Istituti di
emissione di concerto col ministro delle finanze »
(N. 306).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: « Conversione
in legge del Regio decreto 1° giugno 1925,
n. 788, recante provvedimenti speciali per ope-
razioni compiute da Istituti di emissione di
concerto col ministro delle finanze ».

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne
lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° giu-
gno 1925, n. 788, recante provvedimenti spe-
ciali per operazioni compiute da Istituti di
emissione di concerto col ministro delle finanze.

Regio decreto-legge 1° giugno 1925, n. 788.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto col ministro per le finanze;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere
alle operazioni di credito, convenute dalle
Banche di emissione di concerto col ministro
per le finanze tutte le garanzie e agevolazioni
necessarie comprese le esenzioni dalle imposte
relative e dalle restrizioni legali presenti e fu-
ture pei pagamenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parla-
mento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sia inserto nella rac-
colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-
gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su
questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro
chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di
legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 767, che concede la esenzione dal dazio doganale all'essenza di trementina destinata alla fabbricazione della canfora sintetica » (N. 445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 767, che concede la esenzione dal dazio doganale all'essenza di trementina destinata alla fabbricazione della canfora sintetica ».

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 maggio 1926, n. 767, che concede la esenzione dal dazio doganale all'essenza di trementina destinata alla fabbricazione della canfora sintetica.

*Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 767
(pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 15
maggio 1926, n. 112).*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA*

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con Regio decreto 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire agevolanze fiscali a favore della industria della canfora sintetica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'Economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla voce 645 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge

9 giugno 1921, n. 806 e modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, è aggiunta la seguente nota:

« L'essenza di trementina, destinata alla fabbricazione della canfora sintetica, è ammessa in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilire dal ministro delle finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
VOLPI
BELLUZZO.

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 769, che reca provvedimenti in materia di dazi di consumo e di addizionale governativa » (N. 447).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 769, che reca provvedimenti in materia di dazi di consumo e di addizionale governativa ».

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 -- DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1926

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 maggio 1926, n. 769, che reca provvedimenti in materia di dazi di consumo e di addizionale governativa.

Decreto-legge 6 maggio 1926, n. 769 (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 1926, n. 112).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti del 24 settembre 1923, n. 2030, 16 dicembre 1923, n. 2720, 25 febbraio 1924, n. 540, 13 febbraio 1925, n. 117 e 20 ottobre 1925, n. 1944, concernenti i dazi interni di consumo e l'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare talune modificazioni ed aggiunte alle norme dei succitati Regi decreti;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini della determinazione dell'aumento da apportarsi per addizionale governativa ai canoni di abbonamento al dazio di consumo, che si riferiscono a generi diversi, l'Intendente di finanza della Provincia può avvalersi del procedimento di cui al capoverso dell'art. 29 dell'allegato A) al Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030, per impugnare la convenuta ripartizione dell'importo del predetto canone in rapporto a ciascun genere.

Art. 2.

I Comuni o gli appaltatori daziari sono tenuti ad inviare alla Intendenza di finanza della Provincia, insieme alla liquidazione di cui al primo comma dell'art. 4 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1925, n. 117, l'importo dell'addizionale governativo risultante dalla liquidazione medesima, mediante vaglia di servizio, salvo conguaglio delle eventuali differenze, da operarsi con la liquidazione immediatamente successiva, in base ad apposita notificazione dell'Intendente di finanza.

Per i Comuni, Capoluoghi di Provincia, il versamento del suddetto importo è invece effettuato direttamente nella sezione di Regia Tesoreria provinciale, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione all'Intendenza di finanza della relativa liquidazione, salvo l'eventuale conguaglio come al precedente comma.

Non riguardi dei Comuni di quarta classe l'invio della detta liquidazione ed i connessi adempimenti sono effettuati ad ogni bimestre.

In confronto dei Comuni di prima classe il termine per la presentazione della liquidazione mensile e per il versamento del corrispondente importo dell'addizionale governativa è fissato entro i primi dieci giorni di ciascun mese.

Art. 3.

I Comuni e gli appaltatori daziari sono obbligati a versare anche l'importo degli addizionali governativi dovuti in virtù di abbonamento, sebbene non riscossi alle prestabilite scadenze dai contribuenti, sempre quando non comprovino di aver dato regolarmente corso agli atti coattivi contro gli stessi contribuenti per il recupero del credito di dazio ed addizionali, a sensi degli articoli 32 e 33 dell'allegato A) al Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e degli articoli 122 e 224 del relativo Regolamento 25 febbraio 1924, n. 540.

Art. 4.

Tanto il mancato invio della liquidazione di cui al precedente articolo, quanto il non effettuato versamento, in tutto od in parte, del relativo ammontare dell'addizionale governativo, entro il prescritto termine, fanno incorrere i

Comuni e gli appaltatori daziari nella multa del 4 % sulla somma dovuta e non versata.

Tale multa non rendesi applicabile qualora risulti che la spedizione della liquidazione e del vaglia di servizio è avvenuta entro il termine suaccennato.

La facoltà dell'Intendente di finanza di inviare un sorvegliante presso le aziende daziarie, a mente del terzo comma dell'art. 5 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1925, n. 117, può essere esercitata per irregolarità od inadempienze in genere, riscontrate nella gestione dell'addizionale governativo da parte delle stesse aziende.

Art. 5.

L'aggio da corrisondersi ai Comuni od agli appaltatori daziari a titolo di rimborso di spesa di gestione ai sensi dell'art. 4, comma 2°, del Regio decreto-legge 13 febbraio 1925, numero 117, sul provento totale, per ciascun esercizio finanziario, dell'addizionale governativo al dazio di consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra è stabilito a decorrere dall'esercizio 1926-927 nelle seguenti misure:

- 5 % per le riscossioni sino a L. 300,000;
- 4 % per le riscossioni oltre L. 300,000 sino a L. 500,000;
- 3 % per le riscossioni oltre L. 500.000 sino a L. 800,000;
- 2 % per le riscossioni oltre L. 800,000 sino a L. 1,000,000;
- 1.50 % per le riscossioni oltre L. 1,000,000.

Art. 6.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 13 febbraio 1925, n. 117, continueranno ad aver vigore in quanto non siano modificate dalle disposizioni del presente decreto o risultino con queste incompatibili.

Art. 7.

Le deliberazioni dei Comuni per l'imposizione di dazi su generi di consumo non compresi nella tariffa annessa all'allegato A) al Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030, giusta le norme dell'art. 7 dello stesso decreto, dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 2720 e dell'art. 17 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, non possono in alcun caso avere esecu-

zione prima che sia intervenuta la relativa autorizzazione del Ministero delle finanze, da concedersi di anno in anno, previo parere della Commissione centrale del dazio consumo e sentita, ove occorra, anche la Commissione per la finanza locale istituita con l'art. 22 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944.

Art. 8.

Al n. 1 dell'art. 15 dell'allegato A) al Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030, sono aggiunti i seguenti capoversi:

i generi destinati ai Capi di missione e ai membri del Corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici e commerciali) accreditati in Italia e regolarmente notificati al Ministero degli affari esteri a condizione che uguale franchigia sia stabilita nei rispettivi Stati a favore dei Capi di missione e del personale diplomatico italiano accreditato presso di quelli, in rapporto ai dazi di consumo o ad altri analoghi tributi locali;

gli effetti ed i mobili di primo impianto e gli oggetti di cancelleria spettanti ai Consoli stranieri in Italia, parimenti alla condizione di reciprocità di cui al precedente capoverso.

Art. 9.

Il limite di minuta vendita stabilito per l'aceto ai fini dell'applicazione del dazio consumo dall'art. 13 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, nella misura di litri 100 è ridotto a litri 50.

Art. 10.

La disposizione del 5° comma dell'art. 94 del Regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo, approvato con Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 540, in quanto riflette la gratuità degli obblighi imposti alle Amministrazioni ferroviarie e tramviarie in genere, non è applicabile alle Ferrovie dello Stato.

Art. 11.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore salvo quanto è disposto dal precedente art. 5, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
VOLPI
FEDERZONI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1926, n. 595, che concede la franchigia per i residui della distillazione di oli minerali destinati ad essere usati per la distruzione delle larve di zanzare malarigene » (Numero 456).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1926, n. 595, che concede la franchigia per i residui della distillazione di oli minerali, destinati ad essere usati per la distruzione delle larve di zanzare malarigene ».

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 aprile 1926, n. 595, che concede la franchigia doganale per i residui degli oli minerali destinati ad essere usati per la distruzione di larve di zanzare malarigene.

Regio decreto-legge 6 aprile 1926, n. 595, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 aprile 1926, n. 88.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge
9 giugno 1921, n. 806, e le modificazioni successive ;

Visto l'articolo 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'attuazione della
difesa antimalarica, mediante la distruzione delle larve di zanzare malarigene
nelle raccolte idriche, in cui le larve medesime si sviluppano ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di
concerto con quello per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Sono ammessi in esenzione da dazio i residui della distillazione di oli mine-
rali destinati ad essere usati per la distruzione delle larve di zanzare malarigene
negli stagni ed in tutte le altre raccolte idriche ove le dette larve si sviluppano,
sotto osservanza delle condizioni che saranno stabilite con decreto del ministro
per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la
conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno
di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto legge 3 aprile 1926, n. 630, portante proroga al termine di cui all'art. 7 del Regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'Officina governativa delle carte-valori » (N. 461).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, portante proroga al termine di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'Officina governativa delle carte valori ».

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, che proroga il termine di cui all'art. 7 del Regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'Officina governativa delle carte-valori.

Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399 col quale, in conseguenza del trasferimento in Roma dell'Officina governativa delle carte-valori disposto col Regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1575, è data facoltà al ministro delle finanze di esonerare entro il 31 dicembre 1926 il personale operaio in servizio alla data della pubblicazione del decreto stesso ;

Ritenuto che i ritardi verificatisi nella costruzione dell'edificio in Roma dell'Officina governativa delle carte-valori dovrà ritardarsi il trasferimento delle lavorazioni rendendo, in conseguenza, necessaria la proroga del termine come sopra fissato per l'esonero degli operai dell'Officina stessa ;

Ritenuto che il provvedimento ha carattere d'urgenza assoluta e giustifica il richiamo dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1926 stabilito col primo comma dell'art. 7 del Regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399, è prorogato al 31 dicembre 1927.

Art.2.

Le disposizioni del detto art. 7 sono applicabili a tutto indistintamente il personale operaio che alla data della loro entrata in vigore era in servizio presso la Officina governativa delle carte-valori.

Art. 3.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco,

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito i signori senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni Battaglieri, Bellini, Beneventano, Beria D'Argentina, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonin, Bonzani, Borea D'Olmo, Borromeo, Brandolin, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Campello, Campostrini, Carissimo, Cassis, Cattaneo, Cesareo, Chersich, Chimienti, Cipelli, Cippico, Cirincione, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Colosimo, Conci, Corbino, Corradini, Credaro, Cremonesi, Crispolti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Cupis, Del Pezzo, De Marinis, De Tullio, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio, Durante.

Ferrero di Cambiano, Figoli, Fracassi, Frola.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garbasso, Gatti, Gentile, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Davide, Giordano Apostoli,

Giunti, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Lanciani, Libertini, Luigi, Lustig.

Malaspina, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marciano, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Millo, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Novaro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palummo, Passerini Napoleone, Paulucci di Calboli, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pini, Pipitone, Pironti, Pittacco, Porro.

Quartieri.

Rajna, Rattone, Rava, Reggio, Resta Palavicino, Ricci Corrado, Rossi Baldo, Rossi Giovanni.

Salata, Salmoiraghi, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Sanminiattelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Schiralli, Scialoja, Sechi, Setti, Silj, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spda, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tamborino, Tanari, Tecchio, Thaon di Revel, Tommasi, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Venzi, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Durante a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DURANTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 889, concernente la ricostruzione di case canoniche, di chiese non sussidiate dallo Stato e di altri edifici ecclesiastici destinati a scopo di beneficenza nel comune di Messina » (N. 548).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Durante della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1926

Invito l'onorevole senatore De Vito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Applicazione del contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche » (N. 533).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Vito della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2536, riguardante la sistemazione ed il trattamento del personale navigante dipendente dalle ferrovie dello Stato (N. 462):

Senatori votanti	202
Favorevoli	191
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168, che reca modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, relativo alla costituzione dell'Istituto di assicurazioni e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali (N. 464):

Senatori votanti	202
Favorevoli	191
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 167, che stabilisce una tassa fissa per i telegrammi per l'interno del Regno accettati dagli uffici di Borsa (Numero 473):

Senatori votanti	202
Favorevoli	190
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 141, riguardante l'istituzione di speciali corsi premilitari di pilotaggio (N. 474):

Senatori votanti	202
Favorevoli	186
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 705, recante modificazioni alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le località colpite dai terremoti (N. 511):

Senatori votanti	202
Favorevoli	190
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 183, concernente l'estensione al personale delle Società esercenti servizi automobilistici delle agevolazioni fiscali già concesse al personale delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto (N. 519):

Senatori votanti	202
Favorevoli	188
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti legge 27 novembre 1919, n. 2265, che regola la costituzione consorziale e l'ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura, nonché lo stato giuridico ed economico del relativo personale tecnico; 21 ottobre 1923, n. 2471, che aumenta i contributi obbligatori dello Stato e delle provincie alle Cattedre ambulanti di agricoltura; 10 aprile 1924, n. 620, che detta nuove norme per la costituzione dei Consorzi delle Cattedre ambulanti di agricoltura e per il trattamento economico del personale tecnico delle stesse (N. 217):

Senatori votanti	202
Favorevoli	186
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1º giugno 1925, n. 788, recante provvedimenti speciali per operazioni compiute da Istituti di emissione di concerto col ministro delle finanze (N. 306):

Senatori votanti	202
Favorevoli	184
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 767, che concede la esenzione del dazio doganale all'essenza di trementina destinata alla fabbricazione della canfora sintetica (N. 445):

Senatori votanti	202
Favorevoli	190
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 769, che reca provvedimenti in materia di dazî di consumo e di addizionale governativa (N. 447):

Senatori votanti	202
Favorevoli	188
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1926, n. 595), che concede al franchigia per i residui della distillazione di oli minerali destinati ad essere usati per la distruzione delle larve di zanzare malarigene (N. 456):

Senatori votanti	202
Favorevoli	188
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, portante proroga al termine di cui all'art. 7 del Regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399, per l'esonero dal

servizio dei salariati addetti all'officina governativa delle carte-valori (N. 461):

Senatori votanti	202
Favorevoli	188
Contrari	14

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 608, concernente disposizioni per il conferimento d'ufficio delle esattorie delle imposte per il restante periodo del decennio 1923-1932 » (N. 493).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 608, concernente disposizioni per il conferimento d'ufficio delle esattorie delle imposte per il restante periodo del decennio 1923-1932 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Silj di darne lettura.

SILJ, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 3 aprile 1926, n. 608, contenente disposizioni per il conferimento d'ufficio delle esattorie delle imposte dirette.

Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 608 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 89 del 16 aprile 1926).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte approvato con Nostro decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 21 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Riconosciuta la urgente necessità di dettare norme per la rapida sistemazione delle esattorie delle imposte dirette che si rendano va-

canti nel corso del decennio d'appalto 1923-1932;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le esattorie delle imposte dirette, che si rendano vacanti, per scadenza di contratto quinquennale, o per qualsiasi altro motivo, possono, per il restante periodo del decennio in corso, essere conferite d'ufficio, in favore degli enti indicati all'articolo 113 della legge per la riscossione delle imposte 17 ottobre 1922, numero 1401, mediante decreto del prefetto emesso su conforme parere dell'intendente di finanza.

Questo conferimento può essere fatto prescindendo da ogni altro procedimento indicato agli articoli 3 e 6 della legge, anche quando siano iniziate le relative operazioni, e sempre che gli enti suindicati, che ne facciano domanda, offrano condizioni che non risultino, per i contribuenti, più onerose di quelle portate dal contratto precedente.

Per le esattorie già collocate mediante contratto quinquennale l'inizio delle operazioni del predetto conferimento d'ufficio può effettuarsi con l'ottavo mese antecedente alla scadenza del contratto stesso. In casi particolari può tuttavia tale conferimento aver luogo anche prima della data predetta, e sempre con decorrenza dalla scadenza del quinquennio in corso, quando il prefetto ne sia autorizzato con decreto del ministro per le finanze sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Le norme contenute nel secondo comma del precedente articolo 1 sono applicabili anche per il conferimento d'ufficio, mediante decreto del ministro per le finanze, delle ricevitorie provinciali, che si rendano per qualsiasi motivo vacanti nel corso del decennio 1923-1932.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il ministro proponente a presentare il relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

VOLPI

FEDERZONI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 643, concernente la soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia » (N. 495).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 643, concernente la soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, SILJ di darne lettura.

SILJ, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 643, concernente la soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia.

Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 643, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 94 del 23 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 197, concernente provvedimenti per l'industria nazionale, ed il relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 30 marzo 1916, n. 396;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1921, numero 1601, col quale venne richiamato in vigore il decreto luogotenenziale surriferito;

Considerato che il decreto-legge sopra richiamato ha cessato di avere vigore fin dal 30 ottobre 1923, e che pertanto non è opportuno prolungarne gli effetti, per quanto concerne l'importazione in franchigia dei macchinari e dei materiali;

Constatato che le progredite condizioni della nostra industria non giustificano ulteriori facilitazioni per l'importazione dall'estero di macchinari e materiali, ai fini dei decreti sopra indicati;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere con decreto-legge alla definitiva cessazione delle facilitazioni anzidette;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I macchinari e i materiali per i quali furono accordate concessioni di esonero doganale, a norma del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 197, e che non siano stati importati nel Regno all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, cessano da tale data di godere dei benefici dell'esonero, ancorchè i singoli decreti di concessione e di proroga assegnino, per la messa in opera, un termine maggiore.

L'importazione si considera avvenuta allorchè siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 6, lettera a) delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.

Art. 2.

I macchinari e i materiali, compresi in concessioni, già accordate e tuttora valide od in corso di emanazione, ed importati nel Regno a « dazio sospeso » entro il termine di cui all'articolo precedente, debbono essere posti in effettivo esercizio non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorso infruttuosamente tale termine, verrà riscosso il dazio doganale relativo ai macchinari ed ai materiali non collocati in opera.

Art. 3.

L'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo precedente sarà accertato dalle autorità competenti, secondo le norme stabilite dal decreto luogotenenziale 30 marzo 1916, n. 396.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

BELLUZZO

VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

1 Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1926

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 febbraio 1926, n. 221, concernente il trattamento doganale delle merci importate dalla Sarre » (N. 504).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 febbraio 1926, n. 221, concernente il trattamento doganale delle merci importate dalla Sarre ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Silj di darne lettura.

SILJ, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 12 febbraio 1926, n. 221, che ha regolato il trattamento doganale applicabile, all'importazione in Italia, alle merci di origine e provenienza dal territorio della Sarre.

Regio decreto 12 febbraio 1926, n. 221, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 37 del 15 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473, che ha approvato la tariffa generale dei dazi doganali emanata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e le sue successive modificazioni;

Ritenuto che le merci italiane sono ammesse all'importazione nel territorio della Sarre al regime doganale della Nazione più favorita, e che analogo trattamento conviene accordare, per reciprocità, alle merci della Sarre all'entrata in Italia, per favorire lo sviluppo dei traffici con quella regione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci di origine e provenienza dal territorio della Sarre sarà applicato, a titolo di reciprocità, all'importazione in Italia, il trattamento doganale della nazione più favorita, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Godranno del trattamento, di cui all'art. 1, anche le merci, di origine e provenienza dalla Sarre, già introdotte nel Regno con la procedura del dazio sospeso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
BELLUZZO
VOLPI.

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 158, concernente l'espropriazione a favore del Regio Demanio dello Stato delle sorgenti di proprietà privata del bacino idrologico di Montecatini » (N. 472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1926

in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 158, concernente l'espropriazione a favore del Regio Demanio dello Stato delle sorgenti di proprietà privata del bacino idrologico di Montecatini ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Silj di darne lettura.

SILJ, *segretario*, legge :

Articolo unico.

Il Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, numero 158, concernente l'espropriazione a favore del Demanio dello Stato delle sorgenti di proprietà privata del bacino idrologico di Montecatini, è convertito in legge.

Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 702 ;
Sentito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le sorgenti ed i pozzi privati di acque minerali, esistenti nel bacino idrologico di Montecatini, sono espropriati a favore del Demanio dello Stato dal giorno in cui il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

L'indennità di espropriazione sarà costituita dalla differenza fra la media del reddito netto effettivo del quinquennio 1920-24, capitalizzato al cento per cinque, e la spesa necessaria per compiere i lavori, prescritti attualmente dall'autorità sanitaria perchè le acque possano essere messe in vendita.

L'indennità non potrà però essere inferiore al reddito imponibile denunciato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1925, capitalizzato al cento per cinque.

Nel caso che per una sorgente o pozzo il proprietario non abbia percepito alcun reddito netto nel quinquennio 1920-24 e non abbia denunciato alcun reddito per l'anno 1925, l'indennità sarà costituita dal rimborso della spesa sostenuta dal proprietario per aprire la sorgente o scavare il pozzo.

È escluso qualsiasi altro elemento per la determinazione delle indennità.

Art. 3.

Le indennità d'espropriazione di cui al precedente articolo saranno determinate da unico collegio arbitrale per tutte le sorgenti per le quali non sia stata concordata l'indennità.

Il collegio sarà composto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che presiederà il collegio, di un secondo arbitro nominato dal ministro delle finanze e di un terzo nominato da tutti i proprietari interessati d'accordo, e in difetto dal Presidente del tribunale di Lucca.

Gli arbitri determineranno con unica decisione, a maggioranza di voti, in conformità delle disposizioni del presente decreto, l'indennità dovuta per ciascuna sorgente o pozzo. Contro questa decisione sarà ammesso solo ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione ai sensi dell'articolo 3, n. 3, della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Art. 4.

Per le sorgenti di acque minerali che si manifestassero in avvenire sarà provveduto all'espropriazione a favore del Demanio dello Stato con le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 541, riflettente alcune aggiunte alla tariffa dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle nostre colonie » (N. 503).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 541, riflettente alcune aggiunte alla tariffa dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle nostre colonie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Silj di darne lettura.

SILJ, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 marzo 1926, n. 541, riflettente alcune aggiunte alla tariffa dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle nostre colonie.

Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 84 del 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797;

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1926

Visto l'art. 3, comma 2º, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle colonie italiane, approvata con Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, sono aggiunte le seguenti voci:

Numero e lettera della tariffa generale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO DI ENTRATA	QUANTITATIVO massimo annuale da ammettere al trattamento di favore
84-a n. 1	Uva fresca da tavola	Esente dal 1º gennaio al 31 luglio	Quintali 1,000
79-a	Pomodori freschi	Esenti dal 1º ottobre al 30 aprile	» 5,000
93-8 b	Budella salate	Esenti	» 400
ex 36	Uova di tonno preparate per uso alimentare .	Lire 30	» 80

Art. 2.

Per l'anno 1926 i quantitativi delle merci di cui all'articolo 1 da ammettere con trattamento di favore, saranno quelli stessi fissati nell'articolo precedente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

LANZA DI SCALEA

BELLUZZO

VOLPI.

V. — Il Guardasigilli: Roèco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge del 15 aprile 1926, n. 661, che modifica il regime doganale della seta artificiale » (N. 505)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge del 15 aprile 1926, n. 661, che modifica il regime doganale della seta artificiale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Silj di darne lettura.

SILJ, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 661, che modifica il regime doganale della seta artificiale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
VOLPI
BELLUZZO

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, che istituisce una imposta sulla fabbricazione ed importazione di cartine e di tubetti di carta velina per sigarette » (N. 506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, che istituisce una imposta su la fabbricazione ed importazione di cartine e di tubetti di carta velina per sigarette ».

Prego il senatore, segretario, Silj di darne lettura.

SILJ, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, con cui il Governo del Re è autorizzato ad istituire una imposta su la fabbricazione ed importazione delle cartine e dei tubetti di carta velina per sigarette.

Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 89 del 16 aprile 1926).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sulle cartine o tubetti di carta velina per sigarette fabbricati nel Regno è stabilita a favore dello Stato un'imposta nella misura di lire 0.25 per ogni cento cartine o tubetti.

Nella stessa misura è riscossa, oltre il dazio daganale di confine, una sopratassa sulle cartine o tubetti per sigarette importati dall'estero.

Sono invece esenti dall'imposta le cartine ed i tubetti destinati all'esportazione.

Art. 2.

La riscossione dell'imposta è fatta mediante marche da applicarsi, a cura e spese dei fabbricanti o degli importatori, agli involucri racchiudenti le cartine od i tubetti.

Le marche per imposta saranno distribuite dagli uffici del registro.

Le caratteristiche delle marche e le modalità per la loro applicazione saranno fissate con decreto del ministro delle finanze.

Art. 3.

Le cartine e tubetti per sigarette debbono essere messi in vendita in appositi condizionamenti (bustine, libretti, astucci, ecc.) contenenti un numero di cartine o tubetti multiplo di 10, il tutto come verrà stabilito con decreto del ministro delle finanze.

Le frazioni di decina vengono considerate, agli effetti dell'imposta, come decime intere. La misura della tolleranza in più per errori di contazione all'atto della fabbricazione verrà stabilita con decreto del ministro delle finanze entro il limite massimo del 10 per cento.

Gli involucri debbono essere contrassegnati o col nome del fabbricante, o con la marca di fabbrica, o con altro distintivo che valga ad indicare la provenienza del genere e debbono specificare la quantità e il tipo del contenuto.

Ogni fabbrica nazionale deve depositare presso la Direzione generale delle privative, secondo le norme che verranno emanate dal ministro delle finanze, i fac-simili del distintivo col quale intende contrassegnare gli involucri delle cartine e tubetti da essa prodotti.

Le cartine e tubetti importati dall'estero da persone a ciò autorizzate dal Ministero delle finanze saranno contrassegnati, a cura e spese dell'importatore, nei modi che verranno stabiliti dal ministro delle finanze.

Con autorizzazione del Ministero può essere ammessa la importazione nei Magazzini di proprietà privata.

Art. 4.

Chiunque fabbrichi cartine o tubetti per sigarette deve essere in possesso di una licenza di esercizio soggetta alla tassa annua di

L. 20 se fabbrica solo tubetti			
» 30 » » » cartine			
» 40 » » cartine e tubetti			

Art. 5.

Le fabbriche di cartine o tubetti per sigarette sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, la quale può richiedere in qualunque momento di provvedere alle opere e agli arredi ritenuti necessari all'efficace esercizio della vigilanza stessa.

Art. 6.

Chiunque intenda importare o vendere all'ingrosso ed al minuto le cartine ed i tubetti per sigarette deve prima ottenere dall'Intendenza di finanza della provincia e sotto osservanza delle norme che saranno emanate dal ministro delle finanze una speciale licenza che sarà assoggettata al solo diritto di bollo.

I funzionari e gli agenti delle finanze hanno il diritto di entrare quando che sia nei magazzini e negli esercizi ove si conservano o si ven-

dono cartine o tubetti per sigarette per farvi riscontri o verificazioni ai fini dell'imposta.

Art. 7.

I prodotti delle fabbriche, appena ultimati, devono essere immessi e custoditi separatamente a seconda che siano destinati pel consumo interno, oppure per l'esportazione, in speciali depositi ai quali sono applicabili le disposizioni della legge doganale per i magazzini di proprietà privata.

I fabbricanti sono obbligati a tenere, per le due destinazioni dei prodotti, separati registri di carico e scarico, che pongano in evidenza il movimento giornaliero delle cartine e dei tubetti.

Art. 8.

I prelevamenti dal deposito delle cartine e tubetti destinati all'estero ed il loro trasporto dalla fabbrica al confine dovranno aver luogo secondo le norme della legge doganale.

Art. 9.

Le cartine ed i tubetti, nonchè il macchinario e tutto il materiale esistente nella fabbrica, garantiscono la finanza dei suoi crediti per imposte e penali a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 10.

I fabbricanti saranno indennizzati delle perdite loro cagionate:

a) dal deterioramento di marche nel corso delle lavorazioni accertato dagli agenti di vigilanza;

b) dalla distruzione di marche per causa di forza maggiore quando questa sia accertata in modo irrefragabile;

c) dalla distruzione di marche in conseguenza di incendio fortuito durante la giacenza dei prodotti nel deposito vincolato alla finanza.

Il detto indennizzo rimane prescritto, quando non venga domandato dal fabbricante nel termine di due anni dalla data del verbale di accertamento.

Art. 11.

La fabbricazione clandestina di cartine o tubetti per sigarette, è punita con una pena pe-

cuniaria fissa di lire 500 e con una multa variabile dal doppio al decuplo della tassa sulle cartine e sui tubetti fabbricati e su quelli in corso di fabbricazione o che si sarebbero potuti fabbricare colle materie prime rinvenute.

La mancanza della prescitta marca fiscale sugli involucri delle cartine e dei tubetti costituisce contrabbando e sarà punita con una multa fissa di lire 500 e con una multa proporzionale dal doppio al decuplo della imposta dovuta per ogni involucro sprovvisto di contrassegno.

Nei casi in cui ai due comma precedenti, sono soggetti a confisca a favore dello Stato tanto le cartine e i tubetti, ultimati e non ultimati, quanto le materie prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

Ai contraffattori di punzoni o di marche, a chi ne fa uso, ne vende o ne detiene sono applicabili le speciali pene stabilite dal codice penale.

A chi fa doppio uso di marche o di involucri con marche ed a chi cede, vende o detiene marche usate od involucri con marche usate, è applicabile la multa di lire 20 per ogni marca od involucro.

A chi vende cartine o tubetti in involucri aperti mediante distacco totale o parziale della marca, è applicabile la multa di lire 5 per ogni involucro oltre la confisca del genere a favore dello Stato.

Ogni altra azione mediante la quale si sottraggano o si tenti sottrarre in tutto od in parte le cartine e i tubetti al pagamento della imposta è punita con una multa fissa di lire 500 e con una multa variabile dal doppio al decuplo della imposta che si sarebbe frodata, oltre la confisca del genere a favore dello Stato.

Qualsiasi altra contravvenzione al presente decreto ed alle disposizioni relative alla sua applicazione, la mancata o irregolare tenuta oppure la negata presentazione dei registri, sono punite con una multa variabile dalle lire 50 alle lire 250.

In tutti i casi di infrazione alla legge d'imposta quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa e risulti esclusa la malafede od il proposito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con semplice multa

disciplinare variabile da lire 5 a lire 250 fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

In caso di recidiva tutte le multe anzidette sono raddoppiate.

Agli importatori, ai commercianti all'ingrosso ed al minuto, compresi i rivenditori delle privative, che abbiano trasgredito alle disposizioni del presente decreto, oltre all'applicazione delle speciali sanzioni, potrà esser tolta la licenza prevista dal precedente articolo 6.

Art. 12.

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale contemplato dal presente decreto abbiano concorso più persone, ciascuna è passabile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 13.

I contravventori al presente decreto, le merci ed i mezzi di trasporto presi in contravvenzione saranno condotti, agli effetti della compilazione del processo verbale, presso il primo vicino Magazzino di vendita delle privative oppure alla più prossima dogana quando si tratti di contrabbando di confine od il fatto contravvenzionale abbia rapporto con operazioni doganali.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Per la contabilità delle contravvenzioni, per la definizione di esse e per la ripartizione delle pene pecuniarie sono applicabili le vigenti disposizioni in materia doganale.

Art. 14.

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni. Una nuova contravvenzione punibile con pena uguale o più grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

Art. 15.

Ai procuratori del registro è concessa una indennità in corrispettivo delle spese sostenute per la distribuzione delle marche per imposta, nella seguente misura:

sulle prime lire 10,000 l'uno per cento.

sopra ogni somma maggiore il 0,50 per cento.

Nei pagamenti per la imposta di cui all'articolo 1 le frazioni d'importo inferiore a cinque centesimi ma uguali o superiori a due centesimi e mezzo vengono arrotondate a cinque centesimi.

Art. 16.

Disposizioni transitorie.

Nei sessanta giorni successivi alla data in cui entra in vigore il presente decreto è consentito lo smercio in esenzione d'imposta delle cartine e tubetti per sigarette che alla data suddetta si trovano nell'interno del Regno in vendita o in deposito per la vendita fuori delle fabbriche produttrici.

Trascorso il detto termine i generi sopraindicati rivvenuti senza la prescritta marca per la imposta saranno considerati di contrabbando a sensi e per gli effetti del precedente articolo 11.

Art. 17.

Il ministro delle finanze è autorizzato a dettare le norme per la applicazione del presente decreto e ad introdurre negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1925-26 le variazioni dipendenti dalla sua attuazione.

Art. 18.

Il presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 218, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto 5 aprile 1925, numero 439, sulla assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli agricoltori » (N. 525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 218, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto 5 aprile 1925, n. 439, sulla assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli agricoltori ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura:

SILJ, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 218, col quale fu ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1926 il termine previsto dal primo comma dell'articolo 46 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3184, già prorogato al 31 dicembre 1925, per effetto del Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 439.

Regio decreto 11 febbraio 1926, n. 218, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 37 del 14 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 46 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia;

Veduto il Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 439;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 46 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, già prorogato al 31 dicembre 1925 per effetto del Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 439, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
BELLUZZO
VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488, concernente la istituzione di un Collegio arbitrale per la decisione delle vertenze tra lo Stato e gli Enti anticipatori relativamente ai danni di guerra » (Numero 481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488, concernente la istituzione di un Colle-

gio arbitrale per la decisione delle vertenze tra lo Stato e gli Enti anticipatori relativamente ai danni di guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Silj di darne lettura.

SILJ, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488, concernente la istituzione di un Collegio arbitrale per la decisione delle vertenze tra lo Stato e gli enti anticipatori relativamente ai danni di guerra.

Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 75 del 31 marzo 1926).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426 e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497;

Visto il Regio decreto-legge 7 maggio 1924, n. 649;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato e col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la risoluzione delle vertenze che insorgessero fra l'Amministrazione dello Stato e gli enti che esercitano il servizio delle anticipazioni in conto risarcimento dei danni di guerra, circa la liquidazione delle relative gestioni, disposta con Regio decreto-legge 7 maggio 1924, n. 649, è istituito un Collegio arbitrale, presieduto dal Commissario Governativo preposto alla vigilanza delle operazioni di liquidazione,

e composto di altri due arbitri nominati rispettivamente l'uno, per l'Amministrazione dello Stato, dal Ministero delle finanze, l'altro per gli enti anticipatori di cui sopra, dall'Amministrazione dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

Ogni ente anticipatore ha facoltà di intervenire in causa nel proprio interesse.

Nelle contestazioni di cui uno degli enti anticipatori sopradetti ritenga di avere un proprio interesse nei rapporti con l'Amministrazione dello Stato, oppure un interesse in contrasto con quello dell'Istituto federale di credito, potrà chiedere al Presidente del Collegio, tanto con atto speciale, quanto con l'atto di intervento in causa, nei termini di cui al successivo art. 3, l'integrazione del Collegio arbitrale mediante altro arbitro proprio, nominativamente designato nell'atto di richiesta. Se la domanda è accolta, a giudizio insindacabile del Presidente del Collegio, il ministro delle finanze nominerà un secondo arbitro per l'Amministrazione dello Stato.

Nel caso che la domanda di integrazione sia prodotta nei termini previsti dal successivo articolo 3 da più Enti anticipatori, la nomina dell'arbitro, di cui al terzo comma di questo articolo, dovrà essere fatta di comune accordo da provocarsi dal Presidente del Collegio arbitrale. Se non si raggiunga l'accordo entro quindici giorni dalla notifica del Presidente del Collegio arbitrale, la nomina sarà deferita al Presidente del Consiglio di Stato.

La mancanza di tempestiva domanda per intervento in causa o per integrazione del Collegio arbitrale, come pure la mancanza di designazione dell'arbitro, sono considerate ad ogni effetto come rinuncia alle relative facoltà.

Art. 2.

Il Collegio arbitrale deve essere adito per la decisione di tutte le vertenze connesse o dipendenti dal servizio delle anticipazioni sul risarcimento dei danni di guerra, regolate dal Re regio decreto-legge 24 marzo 1919, n. 497, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il giudizio arbitrale è promosso mediante domanda in doppio originale, e quattro copie

allegate, presentata dal presidente del Collegio arbitrale.

Il presidente del Collegio, con ordinanza scritta in calce alla domanda, fissa i termini per le eventuali richieste di intervento in causa, o di integrazione del Collegio a norma dell'articolo 1, 3° comma, per la presentazione delle memorie e controrepliche e per l'eventuale audizione delle parti; cura la comunicazione della domanda di arbitrato e dell'ordinanza alle parti interessate ed agli Enti anticipatori.

La comunicazione può essere fatta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il termine fissato dal presidente per l'intervento in causa o per l'integrazione del Collegio, è perentorio.

Art. 4.

L'intervento degli Enti anticipatori, che non chiedono la nomina di un proprio arbitro, deve essere proposto con deduzioni e domande specifiche nel termine fissato con l'ordinanza di cui al precedente articolo 3.

Ogni pronuncia fa stato anche in confronto degli Enti non intervenuti nel giudizio, in quanto sia stata loro comunicata la domanda di arbitrato a termini dell'articolo precedente.

Art. 5.

Coloro che rappresentano le parti a norma di legge, possono personalmente firmare le domande e le memorie e comparire innanzi agli arbitri, senza che sia necessario il ministero di procuratore e di avvocato.

Art. 6.

La domanda di arbitro deve contenere:

1° la esposizione della questione sulla quale è chiesto il giudizio degli arbitri, nonchè i motivi della domanda;

2° l'elezione di domicilio;

3° la firma della parte o di suo procuratore speciale.

Art. 7.

Gli atti istruttori sono compiuti, senza formalità, dal presidente e da un arbitro da lui delegato.

Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono essere denunciate al Collegio per le sue risoluzioni. Il reclamo deve essere prodotto nel termine di dieci giorni dalla data dell'ordinanza, se questa fu emessa in presenza delle parti e dei loro rappresentanti, e in caso diverso, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, che ne sarà fatta a cura della segreteria del Collegio.

Art. 8.

Il presidente del Collegio può, in linea preeliminarmente, ordinare alla parte che ha promosso il giudizio, il deposito di una congrua somma, per le spese del giudizio stesso.

La liquidazione definitiva delle spese è fatta in ogni caso con la sentenza che decide sul merito, la quale stabilirà altresì la misura degli onorari degli arbitri e deciderà circa il carico così delle spese come degli onorari.

Art. 9.

Gli arbitri giudicheranno con poteri di amichevoli compositori.

Il termine per la pronuncia della sentenza è stabilito in giorni 120 e decorre dalla data di presentazione della domanda al presidente del Collegio. Nel caso di sentenza interlocutoria, decorrere il nuovo termine di giorni 120 dalla data del deposito della sentenza stessa. Il detto termine può essere prorogato dalle parti di comune accordo per una sola volta e per un tempo non superiore ai 120 giorni. Il presidente ha facoltà di negare la detta proroga se essa non appaia giustificata dalle esigenze della causa.

Art. 10.

Il Collegio avrà sede in Roma, nei locali che saranno indicati dal presidente del Collegio, il quale designerà la persona o le persone che debbono adempiere le funzioni di segreteria del Collegio.

La sentenza arbitrale costituisce titolo esecutivo ed è depositata nella cancelleria della pretura del primo mandamento di Roma.

Il deposito della sentenza, debitamente sottoscritta, tiene luogo di pubblicazione della stessa, e dell'eseguito deposito sarà fatta comunicazione alle parti a cura del presidente.

Art. 11.

Tutti gli atti, inerenti alla procedura innanzi al Collegio arbitrale e i documenti prodotti in giudizio, sono esenti da tasse di bollo e da obbligo di registrazione.

Le sentenze del Collegio sono esse pure esenti da tasse di bollo e saranno registrate con la sola tassa fissa di lire 50.

Art. 12.

Il Collegio arbitrale di cui all'articolo 1 del presente decreto, deve esplicitare la propria giurisdizione entro il termine improrogabile di due anni dal giorno di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato con Decreti Reali su proposta dei ministri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto ad emanare le ulteriori disposizioni che si ravvisino necessarie per l'attuazione e per la esecuzione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

VOLPI

ROCCO

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 543, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti dell'8 e del 18 gennaio 1926 » (N. 482).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 543, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti dell'8 e del 18 gennaio 1926 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Silj di darne lettura.

SILJ, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 543, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti dell'8 e del 18 gennaio 1926.

*Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 543
(pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 84
del 10 aprile 1926).*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro e ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e coi ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai Comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Radicofani e alle frazioni Bagni di San Filippo e Vivo del Comune di Castiglione d'Orcia, in provincia di Siena, e alla frazione Bagnolo del Comune di Santa Fiora, in provincia di Grosseto, danneggiati dai terremoti dell'8 e 18 gennaio 1926, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1, lett. c) 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, all'articolo 9 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807, agli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080 e agli articoli 1, secondo comma, e 3 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384.

Art. 2.

Ai proprietari, i quali abbiano curato direttamente la esecuzione dei restauri e che non siano riconosciuti di condizione povera, ma abbiano un reddito complessivo non superiore alle lire 15,000 potrà essere concesso dal Ministero dei lavori pubblici un sussidio nella spesa sostenuta per la riparazione delle loro case, pari al 50 per cento della spesa stessa, purchè essi ne abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1926. In ogni caso il sussidio non potrà superare l'importo di lire 5000 per ciascuna casa.

Alla concessione e al pagamento del sussidio si provvederà a lavori ultimati, in base a certificato dell'ingegnere del Genio civile attestante la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti, esclusa ogni opera di ampliamento, di ornamentazione e di abbellimento e semprechè le riparazioni risultino compiute in modo organico entro il 30 giugno 1927.

Nel caso che l'esecuzione del restauro sia stata eseguita di ufficio, a norma dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale del 27 agosto 1916, n. 1056, i proprietari con reddito superiore alle lire 15,000 sono tenuti all'integrale rimborso allo Stato della somma spesa; mentre i proprietari abbienti con un reddito non superiore alle lire 15,000 potranno essere esonerati dal rimborsare una quota pari al 50 per cento della spesa.

L'esonero non potrà essere concesso per somma superiore a lire 5000 per ciascun fabbricato riparato.

Art. 3.

Per l'esecuzione delle opere e la concessione dei sussidi di cui al precedente decreto è autorizzata la spesa di lire 1,800,000 da iscriversi al capitolo 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio corrente e da prelevarsi dal fondo di riserva di cui all'articolo 2, secondo comma, del Regio decreto-legge 11 novembre 1923, numero 1922.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
GIURIATI
FEDERZONI
VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*; Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 11 aprile 1926, n. 687, che autorizza a totale spesa dello Stato, la costruzione di un ponte

sull'Ombrone a Torre Spadino, e delle relative rampe d'accesso, sul tronco stradale Grosseto-stazione Alberese, in provincia di Grosseto » (N. 491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 aprile 1926, n. 687, che autorizza, a totale spesa dello Stato, la costruzione di un ponte sull'Ombrone a Torre Spadino, e delle relative rampe d'accesso, sul tronco stradale Grosseto-stazione Alberese, in provincia di Grosseto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, SILJ di darne lettura.

SILJ, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 aprile 1926, n. 687, che autorizza, a totale spesa dello Stato, la costruzione di un ponte sull'Ombrone, a Torre Spadino, e delle relative rampe di accesso, sul tronco Grosseto-Stazione Alberese, in provincia di Grosseto.

Regio decreto-legge 11 aprile 1926, n. 687 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » numero 101 del 1º maggio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 23 luglio 1881, n. 333, e 8 aprile 1915, n. 524;

Visto il decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1175;

Visto il Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta nell'interesse della viabilità di autorizzare mediante decreto Reale, ai sensi del citato articolo 3, la costruzione di un ponte sul fiume Ombrone a Torre Spadino, a totali spese dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segreta-

rio di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata, a totali spese dello Stato, la costruzione del ponte sull'Ombrone a Torre Spadino, e delle relative rampe d'accesso, queste ultime per la lunghezza complessiva di metri lineari 236.38, sul tronco stradale Grosseto-Stazione Alberese, in provincia di Grosseto; e l'occorrente somma graverà sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di strade nazionali e la sistemazione ed il miglioramento delle strade di prima classe dell'Italia centrale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

GIURIATI

VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 631, concernente provvedimenti relativi alle obbligazioni per lavori pubblici in Albania » (N. 494).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 631, concernente provvedimenti relativi alle obbligazioni per lavori pubblici in Albania ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Silj di darne lettura.

SILJ, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 631, che importa provvedimenti relativi alle obbligazioni per lavori pubblici in Albania.

Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 631, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 93 del 22 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare la Società per lo Sviluppo Economico dell'Albania nell'azione che essa si propone di svolgere in Albania;

Considerato che, per l'esplicazione dell'azione predetta, la Società per lo Sviluppo Economico dell'Albania dovrà procedere all'emissione di un prestito completamente garantito dal Governo Albanese, il cui ricavo sarà utilizzato esclusivamente per l'esecuzione di opere pubbliche sul territorio del detto Stato;

Ritenuto che è opportuno di esonerare la Società per lo Sviluppo Economico dell'Albania dall'obbligo delle disposizioni di cui agli articoli 171 e seguenti del Codice di commercio e di concedere ad essa ampia esenzione tributaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società per lo Sviluppo Economico dell'Albania è autorizzata ad emettere obbligazioni fino al limite di nominali franchi oro 70,500,000 anche in deroga alle norme fissate dagli articoli 171 e seguenti del vigente Codice di commercio per la emissione delle obbligazioni.

Art. 2.

Tutte le deliberazioni, i contratti ed in genere tutte le convenzioni riguardanti il prestito per i lavori pubblici dell'Albania, comprese le convenzioni già stipulate dal Governo albanese, nonchè le obbligazioni ed i titoli relativi, anche se in data anteriore al presente decreto, sono esenti dalle tasse sugli affari. Gli interessi delle obbligazioni sono esenti dalle imposte dirette reali presenti e future.

Le obbligazioni stesse saranno gratuitamente ammesse alla quotazione presso tutte le Borse dei valori.

Art. 3.

La Società per lo Sviluppo Economico dell'Albania è esonerata, in quanto la sua attività è rivolta al compimento dei lavori pubblici ai quali il prestito è destinato, dal pagamento delle tasse sugli affari per la durata di anni dieci a partire dalla data del presente decreto.

Per la durata dello stesso periodo sono esenti dalle imposte dirette reali i redditi industriali della detta Società.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

VOLPI

BELLUZZO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Domani alle ore 15,30 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1926, n. 608, concernente disposizioni per il conferimento d'ufficio delle esattorie delle imposte per il restante periodo del decennio 1923-1932 (N. 493);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 643, concernente la soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia (N. 495);

Conversione in legge del Regio decreto 12 febbraio 1926, n. 221, concernente il trattamento doganale delle merci importate dalla Sarre (N. 504);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 158, concernente la espropriazione a favore del Regio Demanio dello Stato delle sorgenti di proprietà privata del bacino idrologico di Montecatini (N. 472);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 541, riflettente alcune aggiunte alla tariffa dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle nostre colonie (N. 503);

Conversione in legge del Regio decreto-legge del 15 aprile 1926, n. 661, che modifica il regime doganale della seta artificiale (Numero 505);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 29 luglio 1925, n. 2591, che istituisce una imposta su la fabbricazione ed importazione di cartine e di tubetti di carta velina per sigarette (N. 506);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 218, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto 5 aprile 1925, n. 439, sulla assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli agricoltori (N. 525);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488, concernente la istituzione di un Collegio arbitrale per la decisione delle vertenze tra lo Stato e gli Enti anticipatori relativamente ai danni di guerra (N. 481);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 543, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti dell'8 e del 18 gennaio 1926 (N. 482);

Conversione in legge del Regio decreto 11 aprile 1926, n. 687, che autorizza a totale spesa dello Stato, la costruzione di un ponte sull'Ombrone a Torre Spadino, e delle relative rampe d'accesso, sul tronco stradale Grosseto-stazione Alberese, in provincia di Grosseto (N. 491);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 631, concernente provvedimenti relativi alle obbligazioni per lavori pubblici in Albania (N. 494);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla riforma della legislazione penale militare (N. 469);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 894, relativo all'assunzione della Cassa di risparmio e anticipazione del circondario di Voghera da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (N. 554);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi (N. 429);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 189, relativo alla estensione al territorio di Fiume dei provve-

dimenti per la protezione della marina mercantile (N. 448);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, riguardante provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale od in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, ed estensione delle disposizioni del detto Regio decreto-legge ai sottufficiali (N. 475);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, che reca aggiunte Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37 e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali (N. 541);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429, concernente il cambio in consolidato italiano 5 per cento dei titoli del debito pubblico prebellico ungherese costituenti la quota assegnata all'ex Stato di Fiume (N. 439);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1830, che stabilisce il divieto di esportazione per le traversine di cerro e faggio per ferrovia (N. 258);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1926, n. 662, che modifica il Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, concernente l'aggregazione alla città di Genova di 19 comuni contermini (N. 485);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 119, contenente disposizioni sul Consiglio superiore della pubblica istruzione ed altri provvedimenti sulla istruzione superiore (N. 467);

Norme per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero (N. 532);

Delega al Governo ad emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti sulla prosperità industriale (N. 535);

Conversione in legge del Regio decreto 6 aprile 1926, n. 657, che reca modificazioni alle norme vigenti sullo stato ed avanzamento degli ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica (N. 484);

Conversione in legge del Regio decreto

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1926

7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori (N. 412).

La seduta è tolta (ore 17).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Venerdì 19 novembre 1926

ALLE ORE 14.30.

a) Per l'ammissione alla lettura di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Benaventano ;

b) Per l'esame dei seguenti disegni di legge :

Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1926, n. 1881, che modifica il Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1558, relativo ai servizi per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti ai cittadini di Stati già nemici (N. 570) ;

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1831, recante l'autorizzazione per l'emissione di un nuovo prestito nazionale in difesa della valuta (N. 571) ;

Conversione in legge del Regio decreto

10 novembre 1926, n. 1869, recante disposizioni riguardanti l'emissione del nuovo prestito di cui al Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831 (N. 572) ;

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1832, concernente la soppressione della Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e costituzione dell'Istituto di liquidazioni (N. 573) ;

Conversione in legge del Regio decreto 25 ottobre 1926, n. 1882, che aumenta per l'anno 1926 il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello (N. 574) ;

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1871, che impone l'obbligo del giuramento ai capitani e padroni marittimi (N. 575) ;

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1870, contenente provvedimenti per la sistemazione montana e val-liva dell'Adige e dei suoi affluenti (N. 576) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1887, che proroga il termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali (N. 578).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche